

ANNA MARIA GIOMARO *

Dubbi sulla collatio lustralis e la sua abolizione

ABSTRACT

- ✓ Dalla considerazione delle fonti relative all'abolizione della *collatio lustralis*, cioè l'imposta in oro e argento variamente indicata come *chrysargyron* o *auraria* che a partire – sembra – da Costantino veniva a colpire i *negotiatores* con periodicità quinquennale, si perviene a tracciare le linee di connotazione dell'imposta stessa attraverso il Codice Teodosiano al fine di confrontare il racconto di Evagrio (di Cedreno, di Procopio, di Prisciano, e degli altri testimoni antichi) con la costituzione anastasiana riportata in C. 11.1, nonché quest'ultima con lo scopo effettivo realizzato dai compilatori giustinianeî nella composizione del titolo *de tollenda lustralis auri collatione*.
- ✓ Considering an analysis about the sources on the abolition of the *collatio lustralis* (a tax in gold and silver, also known as *chrysargyron* or *auraria*, instituted by Constantine and levied every five years on the *negotiatores*), it provides a record of the main characteristics of this tax through the Theodosian Code, to verify the report of Evagrio (Cedreno, Procopio, Prisciano, and some other ancient witnesses) with the constitution of Anastasio C. 11.1, and this one with the purpose of the Justinian's compilers of the title *de tollenda lustralis auri collatione*.

* È professore ordinario di diritto romano (ssd IUS/18) presso il dipartimento di Giurisprudenza (DiGIUR) dell'Università di Urbino.

ANNA MARIA GIOMARO

DUBBI SULLA COLLATIO LUSTRALIS E LA SUA ABOLIZIONE

SOMMARIO: 1. Nell'anno ottavo del regno di Anastasio. – 2. La testimonianza delle fonti circa le modalità dell'abolizione del *chrysargyron*. – 3. Una parentesi sulla formulazione di certe rubriche del Codice giustiniano. – 4. La *collatio lustralis* nel codice teodosiano e, parallelamente, nel giustiniano. – 5. Le costituzioni greche del titolo giustiniano *de tollenda lustralis auri collatione*. – 6. In conclusione sulla *lustralis collatio tollenda*

1. Nell'anno ottavo del regno di Anastasio

Le fonti attestano che nel 498 Anastasio I (l'imperatore era salito sul trono di Costantinopoli sette anni prima)¹ intervenne drasticamente sul

¹ Su Anastasio, le sue vicende, la sua presenza nella politica interna e militare dell'impero sulla soglia del trono di Giustino e di Giustiniano cfr. A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano* (1964), Bari 1973, p. 290 ss.; C. CAPIZZI, *L'Imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969, *passim*. La valutazione dei risultati da lui raggiunti nella politica interna durante il suo lungo regno è assolutamente positiva. Alla sua opera si devono iniziative che hanno notevolmente alleviato il peso fiscale sulle classi più povere, concessioni di sussidi ed esenzioni fiscali alle province della Mesopotamia e dell'Oriente impoverite dalle guerre persiane degli anni 502-505, importanti interventi di edilizia pubblica (ai quali il Capizzi dedica un intero capitolo, p. 188-232). In particolare l'a. menziona (pp. 140-155): la felice scelta dei collaboratori non influenzata da clientelismi e nepotismo; le dilazioni concesse per i pagamenti delle imposte sia pure con previsione di un interesse (p. 141 e ntt. 189-191: «quando il bilancio della spesa pubblica fu in attivo – cosa probabile già all'epoca dello sfratto degli Isauri da Costantinopoli con la conseguente confisca dei loro beni e la abolizione della somma annuale concessa loro da Zenone – è probabile che il denaro eccedente sia stato dato in prestito» come ipotizza lo STEIN, *Histoire du Bas-Empire. II. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949, p. 195 s.); la riduzione del personale e delle spese di corte; la regolamentazione delle *sportulae* (se ne veda, per esempio, in A. PASQUALINI, *Note su alcuni aspetti 'politici' di un costume di epoca imperiale: le sportulae municipali*, in *Helicon* 9-10, 1969-70, p. 265 ss.; in A. AGUDO RUIZ, *Las costas procesales en la legislación de Anastasio*, in *RGDR* 14, 2010, pp. 1 ss.; e in A. TRISCIUOGGIO, *La disciplina sulle sportulae processuali*

chrysargyron o *auraria*², la tassa in oro o argento, gravante sulle entrate di tutti coloro che ricevevano pagamenti e corrisposizioni in moneta, dai com-

fra Occidente goto e Oriente romano, in *Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti*. Isidoro di Siviglia, Santarcangelo di Romagna 2012, p. 161 ss., in part. p. 179); la nuova tassazione delle navi che viaggiavano attraverso l'Ellesponto e il Bosforo, a sostegno delle spese per la flotta imperiale impegnata nella vigilanza sui mari; la revisione delle somme che dovevano essere versate alle autorità militari dagli abitanti di zone di confine come la diocesi di Libia e d'Oriente; il miglioramento delle condizioni economiche delle milizie e di approvvigionamento dell'esercito, a testimonianza della specifica cura e attenzione che ebbe in generale per l'apparato militare (una rassegna delle imprese militari di Anastasio da un punto di vista particolare si legge in G. BALLAIRA, *I titoli trionfali dell'imperatore Anastasio I*, in Margarita amicorum: *studi di cultura europea per Agostino Sottili*, I, Milano 2005, p. 63 ss.); un particolare sistema di esazione dell'annona, che ne trasferiva la responsabilità dai *curiales* ad una nuova categoria di funzionari che sono i *vindices*; la riduzione delle somme fiscalmente dovute dagli agricoltori per l'annona mediante deduzione dal loro ammontare del valore di frumento ed altri beni in natura per i quali si ricorreva ad una *coemptio* obbligatoria; la discussa istituzione della *comitiva sacri patrimonii* (su cui la contrapposizione fra la teoria positiva dello STEIN, *op. cit.*, p. 206, e quella contraria del KARAYANNOPOULOS, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958, pp. 72-80); la rivendicazione solo a se stesso del potere di concedere esoneri e sgravi fiscali, contro le pratiche abusive delle province e delle prefetture; la riduzione della *capitatio humana et animalium* di origine diocleziana; l'assegnazione di una rendita annuale al clero di Costantinopoli per la celebrazione delle esequie dei poveri, con comminazione di un'ammenda nel caso di inottemperanza. Si veda anche CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I. e la Sibilla Tiburtina*, in *Orientalia christiana periodica* 36, 1970, p. 378 ss. Di particolare pregio per sottolineare gli aspetti giuridici e i tratti salienti della politica fiscale di Anastasio, E. DOVERE, *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica de governo nel V secolo*, Bari 2016, in part. *Il principato di Anastasio: leggi e sana amministrazione*, p. 153 ss.

² Cfr. CAPIZZI, *L'Imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita* cit., p. 144, nt. 207. La dottrina generalmente descrive il *chrysargyron* come una tassa, dovuta dalle città per le attività negoziali dei cittadini, artigiani e commercianti, da corrispondere al *comitatus sacrarum largitionum* (cfr. R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma 1989, p. 354 ss.; A. APARICIO PÉREZ, *Las grandes reformas fiscales del imperio Romano. Reformas de Octavio Augusto, Diocleciano y Constantino*, Oviedo 2006, p. 93 s.; J.M. BLANCH NOUGUÉS, *Acerca del impuesto de la collatio lustralis*, in *RGDR* 16, 2011, p. 1 ss.; P. DE CRESCENTINI, *Ricerche in tema di lustralis collatio*, Fano 2013, *passim*), quantunque nella trattazione faccia poi riferimento alla sua incidenza sui più miserabili, e alla sua estensione nei confronti del mercimonio dei corpi. Peraltro se riguardasse solo il grande commercio forse non si spiegherebbero le lamentazioni che si leggono pure in certe fonti relative alle conseguenze perniciose che essa aveva sui più poveri, né come e perché vi fosse ricompresa la prostituzione. Riterrei, invece, che la tassa riguardasse la circolazione in generale del denaro, e che fosse calcolata sulle entrate in denaro comunque percepite, e quindi sui pagamenti ricevuti per contrattazioni d'ogni tipo, per trasferimenti di beni, per servizi prestati, fin'anche per donazioni ed elemosine. Logicamente i *negotiatores* erano la categoria più esposta, quella relativamente alla quale l'entrata pecuniaria era più facilmente documentabile ovvero presumibile, ma nel novero dei "contribuenti" rientravano altresì le prostitute e i più poveri.

mercianti più o meno grandi, agli artigiani, a coloro che prestavano servizi di ogni tipo (comprese le prostitute), ai “mendicanti”³. Una tassa senz’altro impopolare e osteggiata dichiaratamente sotto due prospettive, sia per il fatto che colpiva duramente anche (e soprattutto) i poveri e i poverissimi⁴, sia perché si valeva dei proventi della prostituzione⁵. Giorgio Cedreno riferisce che Anastasio si sarebbe indotto alla decisione sull’onda emotiva di una ambasceria di monaci della Palestina e dopo aver preso atto della raffigurazione tragica degli atroci episodi di miseria, propostagli, forse attraverso la sua petizione, da Timoteo di Gaza⁶.

³ Così è variamente interpretata la testimonianza del Cedreno che nell’immediato elenca come segue coloro che erano sottoposti al tributo: πᾶς πενόμενος καὶ προσαιτῶν καὶ πᾶσα πόρνη καὶ ἀπολελυμένη καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἀπελεύθερος (lo riprendono quasi letteralmente in particolare Seeck e Karayannopoulos, vedi *infra*, nt. 7). Tuttavia sembra un po’ difficile accedere alla più semplice lettura del passo, se non altro per quanto riguarda i mendicanti, dal momento che le loro “entrate” si presumono di minima entità e comunque non documentabili/quantificabili. A proposito della voce πᾶς πενόμενος καὶ προσαιτῶν altri lettori (relativamente a questa e ad altre fonti) vi vedono invece un’insistenza sulla povertà di certi *negotiatores*, titolari di una qualche attività certamente documentabile, magari con una propria poverissima *taberna*, ma con un minimo o quasi nullo “giro di affari”.

⁴ «Libanio riferisce che è lamento comune che gli artigiani e commercianti più poveri debbano vendere i propri figli per pagare il *chrysargyron*» (così M. MELLUSO, *Testimonianze in tema di mercanti di schiavi*, in *Routes et marchés d’esclaves*, Presses Universitaires Franco-Comtoises 2002, p. 351, a proposito di *Lib. or.* 46.23, e cita in particolare P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche aux IV^e siècle après J.C.*, Paris 1955, p. 146 s.). Anzi alcune fonti, e sulla loro scia lo Stein (*Histoire* cit., I, p. 116 nt.) considerano questa la principale motivazione che avrebbe indotto l’imperatore alla sua risoluzione. Critico, comunque, il Carrié (J.-M. CARRIÉ, *Les effets historiographiques d’une protestation fiscale efficacement orchestrée: retour sur le chrysargyre*, in *Les affaires de Monsieur Andreau: économie et société du monde romain*, Bordeaux 2014 (Scripta Antiqua, 61), p. 137 ss.) che, citando ulteriormente Libanio, Zosimo, Lattanzio, parla di “orchestrazione” e di utilizzo artificiale di temi già da altri e altrove sfruttati (Filostrato).

⁵ Sulla prostituzione e i suoi proventi “immorali” si veda A. SICARI, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava*, Bari 1991, in part. p. 127 ss.; L. SOLIDORO, *I percorsi del diritto: esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*. II. *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, Torino 2014, p. 19 ss. Una narrazione della vicenda che calca molto sulle motivazioni “moralì” che potevano aver ispirato l’azione dell’imperatore, quasi a indicarle come le sole o le più rilevanti si legge in Evagrio, per esempio (*hist. eccl.* 3.39, nell’incipit), in Prisciano (*panegy.* 157-166) o in Procopio di Gaza (*panegy.* 13).

⁶ Ancora ad un fraintendimento della testimonianza di Cedreno si devono – io credo – le diverse attestazioni circa un’opera tragica, una rappresentazione scenica sul tema del *chrysargyron* che sarebbe stata scritta da Timoteo (su cui cfr. E. AMATO, *Sur l’identité de Timothée, commanditaire de la fresque de Gaza*, in *Revue des Études tardo-antiques* 3, 2013-2014, p. 69 ss.; anche A. CORCELLA, *Timoteo di Gaza: un grammatico fra tradizione e innovazione*, in *L’École de Gaza: espace littéraire et identité culturelle dans l’Antiquité tardive*, p. 413 ss.) e rappresentata davanti all’imperatore (così in F. PATRICI, *Della poetica di Francesco Patrici*

Ἀφῆκε δὲ καὶ τὸ τέλος τοῦ λεγομένου χρυσαργύρου. Ὁ δὲ χρυσάργυρος τοιοῦτον τι πρᾶγμα ἦν πᾶς πενόμενος καὶ προσαιτῶν καὶ πᾶσα πόρνη καὶ ἀπολελυμένη καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἀπελεύθερος συνεισφορὰν ἐποιοῦντο κοινὴν πρὸς τὸ δημόσιον

la *deca istoriale*, in Ferrara per Vittorio Baldini 1586, p. 128; così in L. BOSSI, *Della istoria d'Italia antica e moderna*, vol. XII, Milano 1820, p. 31 («Verso quel tempo dovette parimenti fiorire Timoteo di Gaza, detto da Cedreno uomo universale nel sapere, o come ora direbbesi, enciclopedico, il quale una tragedia compose intitolata Crisargiro ad Anastasio dedicata, e secondo quello scrittore produsse la abolizione sospirata della odiosa imposizione conosciuta sotto quel nome. Sarebbe quel Timoteo degno di essere annoverato tra i poeti drammatici più distinti o più fortunati, se la di lui tragedia potè influire sulla politica, ammaestrare i governi, e sollevare il popolo da importuna gravezza»; così C. TROYA, *Storia d'Italia del Medio Evo*, vol. II, parte I. *Eruli e Goti*, Napoli 1844, p. 461 ss., che riporta tutto il racconto («È fama che a' detti di Timoteo di Gaza si congiungessero le preghiere di San Saba e di San Teodosio, Solitarj di Gerusalemme, per far forza sull'animo dell'Imperatore. Alla fine decretò egli, s'abolisse per sempre quell'antica infamia; che più non si rodessero le viscere de' miserabili con la collazione lustrale; che s'avesse vergogna una volta di chieder denaro alla plebe abietta delle donne impudiche, od agli stuoli de' turpi lor mercatanti»). Così ancora R. UGOLINI, *Guida alla lettura della "Nascita della Tragedia" di Nietzsche*, Bari 2007, § 7.2. *La tragedia dopo Euripide*.

Sul punto si veda E. AMATO, v. *Timothée* in www.ecoledegaza.fr/gazae-schola/#Timothée: «Timothée fut auteur aussi d'une «tragédie», à savoir une invective en vers, par laquelle il plaidait la cause de l'abolition de l'impôt du *chrysargyron*. Ainsi que le croit la plupart des spécialistes, le mot «tragédie» désignerait un discours (pour cet emploi du mot τραγωδία, cf. LSJ, s.v. [II.2] avec renvoi à Hyp., Lyc. 12 et Eux. 26 ; il en va de même pour le verbe τραγωδέω, qui peut bien signifier «tell in tragic style, declaim » : cf. LSJ, s.v. [II] avec renvoi à D. 18, 13 et 19, 189 ; voir en outre E. Rohde, *Der griechische Roman und seine Vorläufer*, Leipzig, 19143 , p. 377-378, n. 1). Par contre, pour B. Baldwin, «Some addenda to the Prosopography of the Later Roman Empire», *Historia* 31, 1982, p. 97-111 : 101, Timothée aurait pu composer «a dramatic writing», au sens de tragédie. L'exemple du grammairien Ptolémée Chennos, auteur d'un «drame historique» intitulé *Sphinx* (cf. *Su(id). π 3037 Adler*) et qui est en plus contemporain de Trajan et Hadrien, nous paraît pourtant peu pertinent. On se souviendra par contre du témoignage de Théodore le Lecteur (*hist. eccl.* 4, 481 Hansen), qui nous renseigne, précisément pour l'époque d'Anastase, sur une apologie en vers du Concile de Chalcédoine, composée par un certain Dorothee, moine d'Alexandrie, sous le titre de *Tragédie*, à l'imitation d'un ouvrage semblable que Basile le Grand avait déjà fait contre Julien (cf. aussi Theoph. Conf., *Chron.* p. 152, 30-153, 7 de Boor). Le poème de Timothée ne serait donc pas une tragédie en vers au sens classique du mot, mais plutôt, sur l'exemple de Basile, une invective en vers contre le chrysargyre. Des tragédies ayant pour sujet des thèmes chrétiens et dans le style d'Euripide avaient été composées aussi par l'hérétique Apollinaire de Laodicée (cf. Sozom., *hist. eccl.* 5, 18, 4), auteur chrétien auquel on a attribué parfois le *Christus Patiens*, qualifié de tragédie et que la tradition manuscrite nous a transmis sous le nom de Grégoire de Nazianze (c'était l'hypothèse, par exemple, de Q. Cataudella, «Cronologia e attribuzione del *Christus patiens*», *Dioniso* 43, 1969, p. 405-412; *status questionis* avec indication des différentes attributions dans G. W. Most, «On the authorship of the *Christus Patiens*», dans A. Jördens et al. [éd.], *Quaerite faciem eius semper. Studien zu den geistesgeschichtlichen Beziehungen zwischen Antike und Christentum. Dankesgabe für Albrecht Dible zum 85. Geburtstag aus dem Heidelberger «Kirchenväterkolloquium»*, Hamburg, 2008, p. 229-240)».

ὑπὲρ οὐρου καὶ κοπρίας κτηνῶν τε καὶ κυνῶν τῶν ἐν ἀγροῖς καὶ πόλεσι διατριζόντων καὶ ὁ μὲν ἄντροπος νόμισμα ἀργυροῦν συνεισέφερον, ὁμοίως καὶ ἡ γύνη, ἵππος δὲ καὶ ἡμίονος καὶ βούς τὸ αὐτὸ συνεισέφερον, ὅνος δὲ καὶ κύων φόλλεις ἕξ. Καὶ ἦν ὄδυρμὸς πολὺς ἔν τε χώρα καὶ πόλει τούτων εἰσπραττομένων ἀσυμπαθῶς.

Particolarmente in base alla testimonianza del Cedreno (ma non solo) si può dire che la *collatio lustralis* si presenta come un'imposta che colpiva la forza economica dei soggetti, sudditi dell'impero, misurandola in base ad elementi oggettivi atti ad esprimere una dimensione organizzativa/dimensionale dell'attività "economica" da ciascuno espletata, ma che, in ultima istanza, costituiscono dei dati patrimoniali assunti come indizio di una forza economica⁷.

⁷ Così per esempio il cane, che è sicuramente mezzo di produzione del reddito per un pastore, ma non certo, o non altrettanto, per un contadino, per il *venaliciarius* (ipotesi adombrata in CTh. 13.1.13), per un *tabernarius* qualunque, ecc. Del resto la costituzione CTh. 13,1,21 di Onorio e Teodosio, nel ribadire l'inderogabilità dell'impegno tributario circa il versamento della *collatio lustralis*, al *mercator* accosta, e alla pari, il *possessor rerum* (*Idem AA. Monaxio pp.: Nemo mercator vel possessor rerum, quae lustralis auri collationi tenentur obnoxiae, ...*): ma, considerate anche le altre disposizioni del codice teodosiano sul tema (su cui *infra*, al paragrafo 4) non direi che in quella testimonianza si parli di una *possessio rerum* autonoma dall'*ars mercatoria*. Il Capizzi riferisce che col nome di *chrysargyron* si dovevano intendere «due contribuzioni distinte, che furono ugualmente abolite: una colpiva di un soldo di argento ogni persona per la raccolta delle immondizie o per il possesso di una bestia da soma; l'altra, molto più pesante, era una specie di imposta sulle entrate, stabilita fin dai tempi di Alessandro Severo e regolata da Costantino, la quale pesava non solo sui commercianti, ma su tutti coloro che prestassero un servizio qualsiasi e si facessero pagare in moneta, non esclusi i mendicanti e le prostitute» (C. CAPIZZI, *L'Imperatore Anastasio I (491-518)*. *Studio sulla sua vita* cit., p. 143 s.; e lo stesso ripete – e con identiche parole – Filippo Carcione nel commentare la *Chronica* di Evagrio, EVAGRIO DI EPIFANIA, *Storia ecclesiastica*, Roma 1998, collana di Testi Patristici, p. 187, nt. 106). Sue fonti dichiarate sono O. SEECK, *Collatio lustralis*, in *PWRE* IV, 1, 1900, coll. 370 («auch für ein Pferd, ein Maultier oder ein Rindwar dasselbe Siberstück zu bezahlen, für einen Esel oder einen Hund 6 Folles»), e KARAYANNOPOULOS, *op. cit.*, p. 129 ss., in part. p. 131 s. («Mit diesem Verlauf der Entwicklung stimmen jene viel späteren Nachrichten überein, nach denen pro Mann, Ross, Rind und Maulesel je eine Silbelmünze eingefordert wurde, pro Esel und Hund sechs Folles oder Obolen»). Ma la *capitatio animalium*, ancorchè esatta nella stessa moneta d'argento, risponde a criteri totalmente diversi ed ha una sua differente storia. Anche la correlazione con l'*aurum comparaticium* che talora si è voluta proporre (cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico: alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, p. 196 s., che al *chrysargyron* attribuisce fin dall'epoca di Costantino una duplice valenza, presentandosi esso «nelle due forme dell'*aurum comparaticium*, che gravava sulla proprietà terriera, e della *collatio lustralis*, che riguardava invece le rendite dei beni mobili derivanti dai commerci»; così anche F. AR-

Nella sua semplicità la fonte accomuna insieme i soggetti debitori d'imposta (che da CTh. 13.1.21 sappiamo essere ogni *mercator vel possessor rerum*⁸), e gli elementi su cui l'imposta stessa è commisurata: il mulo, il cavallo, il cane ...

Ed anzi, nella sua prima parte l'autore elenca non tutti i possibili debitori (ove avrebbe a cominciare dai principali, i *negotiatores* appunto), ma insiste solo sui soggetti meno abbienti per dare risalto piuttosto al loro drammatico disagio di fronte alla contribuzione: mendicanti, meretrici, donne sole, servi, liberti, maschi e femmine, in città come in campagna ... Per aggiungere poi, e non sempre nella forma complementare esplicativa dell'oggetto-motivo dell'imposta (ὕπερ), mulo, giumente, cani, cavalli, asini e buoi⁹. Sicchè questi ultimi, gli animali posseduti che costituiscono la forza-lavoro, risultano grammaticalmente sullo stesso piano dei debitori citati prima.

Il testo anastasio che abolisce l'imposta, riportato nel codice giustiniano, C. 11.1.1, non presenta indicazione cronologica alcuna. La data è ora desunta sulla base dalle fonti siriane in particolare dalla *Cronaca di Giosuè lo Stilita*, che è relativa al periodo dal 494 al 596, e, descrivendo i fatti accaduti ad Edessa nell'anno 809 dei Seleucidi, cita in particolare l'abolizione del *chrysargyron*: l'anno corrisponde appunto al 498 del calendario romano¹⁰.

CARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano. I. Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014, p. 358 s.) rimarca più propriamente le modalità del pagamento in linea con l'incremento delle imposte in oro e argento perseguito nel quadro politico costantiniano, e non l'essenza dell'imposta. Non va trascurato in effetti che a questa imposta si affiancavano, in parallelo, altri tipi di imposizione. In particolare per i *negotiatores* si deve far conto dell'imposta in *siliquae*, e perciò indicata da Cassiodoro come *siliquaticum*: cfr. A.M. GIOMARO, *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variæ di Cassiodoro*, in *Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VII* (Collana Ravenna Capitale 8), Sant'Arcangelo di Romagna 2016, in part. p. 9 ss.), che, se da un lato si commisurava ai capitali fondiari, dall'altro gravava sulle singole transazioni di mercato (cfr. Nov. Nov. Th. 15 *de siliquarum exactionibus*, ed. Mommsen-Meyer). Sulla natura dell'imposta e su «sa place dans le dispositif fiscal d'ensemble» si veda anche – differentemente – CARRIÉ, *Les effets historiographiques* cit., in part. p. 148 ss. e 153.

⁸ Cfr. *infra*, p. 121 ss..

⁹ Si noti la differenza grammaticale fra il nominativo di πᾶς πενόμενος καὶ προσαιτῶν καὶ πᾶσα πόρνη καὶ ἀπολελυμένη καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἀπελευθέρως e la locuzione argomentativa ὑπὲρ οὐρου καὶ κοπρίας κτηνῶν τε καὶ κυνῶν che segue subito dopo; per riprendere poi, con espressioni anche più ambigue (l'imposta sembrerebbe commisurata come capitale su uomini e animali) col nominativo καὶ ὁ μὲν ἄνθρωπος νόμισμα ἄργυροῦν συνεισέφερον, ὁμοίως καὶ ἡ γύνη, ἵππος δὲ καὶ ἡμίονος καὶ βούς τὸ αὐτὸ συνεισέφερον, ὄνος δὲ καὶ κύων φύλλεις ἔξ.

¹⁰ Cfr. CAPIZZI, *L'Imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita* cit., p. 144, nt. 207. Sul punto cfr. anche R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., pp. 354-374, in part. p. 372 s.,

Una conferma viene anche dalla *Vita di San Saba* scritta dal monaco e agiografo Cirillo di Scitopoli, un'altra fonte siriana, la quale riferisce che il tributo era stato soppresso tredici anni prima della visita di San Saba a Costantinopoli, avvenuta nel 512 d.C.¹¹

“Cette année là l'Empereur Anastase fit remise de l'or que les artisans payaient une fois tous les quatre ans, et que délivrâ de l'impôt. Cet edit ne fut pas seulement publié à Edesse, il le fut encore dans toutes les villes soumises aux Romains. Les abitants de Edesse donnaient, tous les quatre ans, cente-quarante livres d'or”¹².

Le fonti (ancora Giosuè lo Stilita) ci descrivono l'esultanza degli abitanti di Edessa: vestiti di bianco dal più piccolo al più vecchio, con fiaccole accese e incensieri, cantando e suonando, si recano a rendere grazie a Dio e ai Santi e fanno festa per tutta la settimana; “Tous les artisans, couchés à table, se livraient à la joie, se levant et mangeant dans les courts des Eglises ou sous les portiques de la ville”¹³.

che fa un cenno pure dell'opinione, ormai abbandonata, che, sul riferimento di Theofane all'anno 5993 della sua cronologia (si veda V. GRUMEL, *L'année du monde dans la Chronographie de Theophanes*, in *Échos d'Orient* 33, 1934, p. 396 ss.), collocava al 501 la disposizione di Anastasio. Di quella data hanno avuto ragione le differenti indicazioni che provengono dalle fonti siriane, poste in evidenza da Theodor NÖLDEKE, in una lapidaria nota contro il Mommsen, *Die Aufhebung des Chrysargyrum durch Anastasius*, in *Byzantinische Zeitschrift* 13, 1904, p. 135).

¹¹ Cyr. Scyt., *Vita Sabae* 54 (citato anche da R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., p. 372, nt. 54). La stessa data riferisce anche la Cronaca di Edessa, che pure, nella sua asciutta schematicità, aggiunge il riferimento al mese [*Chron. Edess.* 74., nella versione di B.H. Cowper, *The Journal of Sacred Literature and Biblical Record*, vol. 5, London 1864, p. 28 ss., in part. p. 35: «An 809, the (tribute of) gold was remitted to the artificers in all the land, in the month Iyar (May)»]: il *chrysargyron* fu abolito nel maggio dell'anno 809, era dei Seleucidi, corrispondente appunto al 498 d.C.

¹² Così GIOSUÈ LO STILITA, *Chronicle*, 30-31 (nella versione francese di Ephrem-Isa Yousif, *Les chroniqueurs syriaques*, Paris, L'Harmattan, 2002). Su Giosuè lo Stilita si veda E. GIBBON, J.B. BURY, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (1898), 4, Cambridge 2013, p. 520.

¹³ Nella versione inglese di William Wright, *Joshua the Stylite, Chronicle composed in Syriac in AD 507. A History of the Time of Affliction at Edessa and Amida and Throughout all Mesopotamia*, Cambridge 1882, p. 22: «In this same year was issued an edict of the emperor Anastasius that the money should be remitted which the artisans used to pay once in four year, and they should be freed from the impost. This edict was issued not only in Edessa, but in all cities of the Roman empire. The Edessenes used to pay once in four years one hundred and forty pounds of gold. The whole city rejoiced, and they all put on white garments, both small and great, and carried lighted tapers and censers full of burning incense, and went forth with psalms and hymns, giving thanks to God and praising the emperor, to the church of S. Sergius and S. Simeon, where they celebrated the eucharist. They then reentered the

Ma per quanto riguarda il provvedimento in questione le stesse fonti letterarie si sono fermate al fatto apparente nelle prime parole trionfali della disposizione di Anastasio riportata in C. 11.1.1 (Συνχωρεῖ πᾶσιν εἰς τέλειον τὴν συντέλειαν τὴν τοῦ χρυσαργύρου), dalle quali si poteva evincere – e questo era evidentemente nelle intenzioni dell'imperatore – che il *chrysargyron* era stato eliminato in maniera definitiva per tutti i cittadini¹⁴ dell'Impero, senza distinguere fra oriente e occidente, mentre in realtà si rileva poi che il suo intervento avrebbe riguardato soltanto la parte dell'impero dipendente da Costantinopoli, e l'imposta avrebbe continuato a permanere in vigore invece nella parte occidentale, dove, secondo quanto apprendiamo da Cassiodoro (CASSIODORO, *Var.* 2.26.30), continuò ad essere riscosso con il nome di *auraria*¹⁵.

Il gesto di Anastasio viene definito dalle fonti letterarie come uno dei più importanti della sua legislazione ed è celebrato dai contemporanei in termini veramente entusiastici¹⁶.

city, and kept a glad and merry festival during the whole week, and enacted that they should celebrate this festival every year. All the artisans were reclining and enjoying themselves, bathing, and feasting in the court of the (great) Church and in all the porticoes of the city». Cfr. anche D.J. GEANAKOPOLOS, *Byzantium. Church, Society and Civilization Seen through Contemporary Eyes*, Chichago 1984, p. 58 s.

¹⁴ Per un'analisi specifica del solo atto dell'abolizione, motivazioni, vicende e conseguenze, si veda T. DAMSHOLOTT, *Das Zeitalter des Zosimos, Euagrius, Eustathios und die Aufhebung des "chrysargyron"*, in *Analecta Romani Instituti Danici* 8, 1977, p. 89 ss.; A. AGUDO RUIZ, *La abolición de la "collatio lustralis"*, in ID., *Estudios de derecho fiscal romano*, Madrid 2016, p. 63 ss.

¹⁵ Della letteratura più risalente cito la testimonianza fiorita di Carlo TROYA, *loc. cit.*: «Svanirono con tal trovato le vestigia d'un tant'obbrobrio nell'Imperio d'Oriente; ma non trovo che né Odoacre né Teodorico pensato avessero a cancellarlo in Italia. [...] s'odono sovente i nomi sinistri così della collazione lustrale, come degli Officiali deputati a riceverla». Sul punto vd. R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., p. 373.; A. DEL CASTILLO, *La collatio lustralis en el regimen fiscal del reino visigodo*, in *Antigüedad y Christianismo. Arte, sociedad, economía y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía* 8, 1991, p. 57 ss.; C. GEBBIA, *La conlatio lustralis e le provincie d'Africa nei secoli 4. e 5.*, in *L'Africa romana*, Sassari 1991 p. 385 ss.; A.M. GIOMARO, *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro*, cit.

¹⁶ Sono forse scontate le lodi dei panegiristi, Prisciano (*panegy.* 149-155), che prevede ed ipotizza per l'imperatore Anastasio una ricompensa eterna dei cieli (*Nunc hominum generi laetissima saecula currunt, / Quos inopes dudum faciebant iussa nefanda, / Quae propter multi sedes fugere parentum, / Quae pater et dominus terrae delevit in aevum, / Argenti relevans atque auri ponderare mundum; / Perpetuoque parans sibi maxima praemia caeli / Divitias tenuit, quo prodest omnibus unus*), e Procopio di Gaza (*panegy.* 13), che parla di opera sovrumana, che nessun regnante aveva osato prima, espressione sublime di grande virtù (ταῦτα τῶν πρὶν κρατούντων τινές, δόξαντες εἶναι φιλόανθρωποι, ἠλέουν μὲν, βοηθεῖν δὲ οὐκ εἶχον' ἄλλ' ἠβουλήθησαν μόνον καὶ μέχρι τοῦτου τὴν ἀρετὴν ἐνεδείξαντο, τὸ δὲ πρὸς ἔργον

2. La testimonianza delle fonti circa le modalità dell'abolizione del *chrysargyron*

Pure mi sembra di poter dire che l'abolizione del *chrysargyron* non sia avvenuta nei termini che sembrano trasparire dalla tradizione avallata dal titolo 11,1 *De tollenda lustralis auri collatione* del Codice giustiniano.

Ne darebbe riscontro la lunga deposizione di Evagrio relativa allo stragemma ideato dall'imperatore per attuare il suo scopo in tutta completezza, un racconto ricco di particolari che altrimenti farebbero sorgere parecchie perplessità.

Evidentemente Anastasio voleva che l'atto di clemenza imperiale rimanesse ben impresso nella mente dei sudditi: infatti, ottenuta l'approvazione del senato sull'abolizione del tributo in oro e argento, Evagrio ci racconta che l'imperatore aveva fatto bruciare pubblicamente le *matriculae negotiatorum* e tutte le carte dalle quali risultava l'ammontare del carico fiscale dei contribuenti di ciascuna città. Successivamente, nella sua determinazione magnanima, si era preoccupato che nel futuro nessuno dei suoi successori potesse avere a disposizione i mezzi per ripristinare il tributo, e aveva voluto assicurarsi che non vi fossero in giro carte pubbliche e/o private da cui si potessero ricostruire in qualche modo gli elenchi dei contribuenti. Pertanto, fingendo di rimpiangere il suo gesto, aveva annunciato di voler reintrodurre la tassa abrogata con troppa facilità, e a tal fine aveva convocato gli esattori affidando loro il compito – generosamente retribuito – di ricostruire tutti i dati relativi, elenchi dei *negotiatores* contribuenti, modalità delle singole riscossioni, ecc., consegnando le loro proprie documentazioni e ricercando (evidentemente presso i loro emissari) le note e gli appunti più nascosti e privati relativi al loro sistema di riscossione. «Quando, dopo qualche tempo, quelli, assolta la loro missione, si ripresentarono, Anastasio finse di essere contento (...). Poi, domandò in che modo e da chi erano stati

ἐκφέπειν μετὰ τῶν ἀδυνάτων ἑθαύμαζον). Ma l'abolizione del *chrysargyron* è ugualmente lodata, per esempio da Malala che parla di un'alta virtù cristiana com'è la φιλοτιμία (*chron.* 7: ὁ δὲ αὐτὸς βασιλεὺς ἐκούφισε τὴν λειτουργίαν τοῦ λεγομένου χρυσαργύρου πᾶσαν διαιωνίζουσιν ἀπὸ θείου τύπου, ἣτις ἐστὶ μεγάλη καὶ φοβερὰ φιλοτιμία, ἀντεισάξας ταῖς θεαῖς λαργιτιῶσιν πρόσοδον ἀντ'αὐτοῦ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ); o da Evagrio che lo dice "un atto veramente grande e quasi divino" (EVAGRIO, *hist. eccl.* 3.39: ὑπερμέγθεσ δὲ κατεπράχθη αὐτῷ καὶ θεῖον τι χρῆμα, ἢ τοῦ καλουμένου χρυσαργύρου ἐς τέλος κωλύμη). Ne parlano in termini altamente positivi anche autori che non sono altrimenti teneri con l'imperatore Anastasio, come Cirillo di Scitopoli (*loc. cit.*), come Theod. Lect. (*hist. eccl.* 2.53).

rinvenuti i carteggi e se da qualche parte fossero rimasti dei documenti della stessa natura. Al che essi con decisione risposero di aver messo ogni loro attenzione a rinvenire i carteggi e giurarono sul nome dell'imperatore di non aver più da parte in tutto l'Impero alcun documento attestante l'esazione. Anastasio, allora, fece di nuovo accendere un gran rogo per i documenti consegnatigli e gettò acqua sulla loro cenere, desideroso di estinguere definitivamente quella pratica, di modo che non ne rimanesse più nulla, né polvere, né cenere, né il minimo resto dei documenti bruciati»¹⁷.

Evagrio, *Hist. Eccl.* III, 39¹⁸: λθ'. Περὶ τοῦ λεγομένου Χρυσαργύρου, ὡς ἀνεῖλεν αὐτὸ Ἀναστάσιος. Ὑπερμέγεθες δὲ κατεπράχθη αὐτῷ καὶ θεῖόν τι χρῆμα, ἢ τοῦ καλουμένου Χρυσαργύρου ἐς τέλος κωλύμη· ἦν καὶ λεκτέον, τῆς Θουκυδίδου γλώσσης ἢ καὶ μείζονός τε καὶ

¹⁷ Trad. di Filippo Carcione (*op. cit.* nella precedente nt. 2), p. 189.

¹⁸ Riporto qui per intero la traduzione italiana di Carcione (*op. cit.*, p. 188 ss.): «[...] Allorché ebbe appreso la fonte di una simile imposta, Anastasio si rivolse al senato e, [...], ordinò di sopprimerla per sempre e di bruciare i registri attestanti l'esazione. Poi, volendo consacrare a Dio questa decisione in modo irreversibile, affinché non fosse più possibile ad alcuno dei suoi successori rinnovare quell'antico esempio di immoralità, finse di rimpiangere il suo gesto: si schernì per l'imprudenza e l'estrema stupidità e disse che, cedendo troppo al desiderio di cambiamento, non aveva tenuto conto di quello che era utile allo Stato e aveva abrogato a cuor leggero e con superficialità un'entrata tanto importante [...]; quindi, senza tradire alcuna delle sue intenzioni interiori, annunciò di voler ripristinare l'imposta suddetta. Convocò, allora, gli esattori e confessò che si pentiva, ma non sapeva che fare né come correggere il proprio errore, poiché i registri attestanti le esazioni erano stati bruciati per sempre. Dal canto loro, anche gli esattori, i quali non per finta ma per convinzione deploravano il suo gesto a motivo dell'iniquo profitto che ricavavano da quell'imposta, addussero una difficoltà simile alla sua; egli, tuttavia, li implorò e li incitò a fare ogni sorta di indagine per vedere se fossero stati in grado di ricostruire, attraverso documenti nascosti da qualche parte, a quanto ammontava il bilancio delle esazioni. Diede, pertanto, ad ognuno del denaro per il reperimento di quei documenti e li inviò, raccomandando loro che, se fossero stati trovati dei carteggi utili a dare chiarimenti sull'imposta, glieli avrebbero dovuti portare, al fine di recuperare il reddito con l'esame più oculato e la precisione più scrupolosa. Quando, dopo qualche tempo, quelli, assolta la loro missione, si ripresentarono, Anastasio finse di essere contento [...]. Poi, domandò in che modo e da chi erano stati rinvenuti i carteggi e se da qualche parte fossero rimasti dei documenti della stessa natura. Al che essi con decisione risposero di aver messo ogni loro attenzione a rinvenire i carteggi e giurarono sul nome dell'imperatore di non aver più da parte in tutto l'Impero alcun documento attestante l'esazione. Anastasio, allora, fece di nuovo accendere un gran rogo per i documenti consegnatigli e gettò acqua sulla loro cenere, desideroso di estinguere definitivamente quella pratica, di modo che non ne rimanesse più nulla, né polvere, né cenere, né il minimo resto dei documenti bruciati». Ne fa una minuziosa lettura anche C. TROYA, *loc. cit.*

κομιοτέρας επιδεομένην· λέξω δὲ καὶ γὰρ, οὐ λόγῳ πεποithώς, τῇ δὲ πράξει πίσυνος. Ἐπέκειτό τι τῇ τοσαύτῃ καὶ τηλικαύτῃ τῶν Ῥωμαίων πολιτεία τέλος ἔλεινόν τε καὶ θεομισῆς καὶ βαρβάρων αὐτῶν ἀνάξιον, μὴ τί γε δὴ τῆς Ῥωμαίων χριστιανικωτάτης βασιλείας· ὃ μέχρις αὐτοῦ, ἀνθ' ὅτου λέγειν οὐκ ἔχω, παροφθὲν αὐτὸς ἀνείλε βασιλικώτατα. Ἐπέκειτο δὲ ἑτέροις τε πολλοῖς ἐξ ἐράνου τὴν τροφήν πορίζουσι, καὶ ταῖς ἀπεμπολούσαις τὴν ὥραν τοῦ σώματος καὶ χύδην πορνείας ἐπὶ τοῖς κεκρυμμένοις καὶ λανθάνουσι τῆς πόλεως τόποις ἐπὶ χαμαιτυπείοις ἐκδεδομέναις, καὶ πρὸς γε τοῖς ἡταιρηκόσι καὶ μὴ μόνον τὴν φύσιν ἀλλὰ καὶ τὸ πολίτευμα καθυβρίζουσιν· ὡς ἀντὶ νόμου τινὸς τὴν ἐσκομιδὴν βοᾶν ἐπ' ἀδείας εἶναι τὴν τοιαύτην ἀθεμιτοργίαν τοῖς βουλομένοις. Καὶ τὸν ἐντεῦθεν ἀθροιζόμενον ἀνόσιόν τε καὶ ἐναγῆ πόρον ἐπὶ τὴν πρώτην καὶ κορυφαίαν ἐσήγον τῶν ἀρχῶν ἀνὰ τετραετηρίδα οἱ τοῦτον ἑκασταχοῦ συλλέγοντες, ὡς καὶ μέρος οὐκ ἐλάχιστον τῆς ἀρχῆς καθεστάναι, καὶ τῶν καλουμένων εἰδικῶν σκρινίων τυχεῖν, καὶ τῶν τὰ τοιαῦτα διαψηφίζοντων, οὐκ ἀφανῶν ἀνδρῶν, στρατείαν ὥσπερ καὶ τὰς λοιπὰς ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα.

Ὁ μεμαθηκὸς ὁ Ἀναστάσιος ἐπὶ τε τὴν γερουσίαν προθεῖς, καὶ μύσος εἶναι καὶ καινοπρεπὲς ἄγος τὸ πρᾶγμα δικαίως ἀποφηνάμενος, θεθέσπικε καθάπαξ ἀναιρεθῆναι, καὶ τοὺς τὴν εἰσπραξίν δηλοῦντας χάρτας πυρὶ παραδέδωκε. Καὶ τέλεον τὴν πρᾶξιν ἱερουργῆσαι τῷ θεῷ βουληθεῖς, ἵνα μὴ τι τῶν μετ' αὐτὸν ἐξῆ τὰ ἀρχαῖα αὐθις ὄνειδι ἀνακαλέσασθαι, προσποιεῖται μὲν τὸν ἀσχάλλοντα, ἀβουλίας δὲ ἑαυτοῦ κατηγορεῖ καὶ τῆς ἐς ἄγαν ἀνοίας, λέγων ὡς τῇ καινοδοξίᾳ τὸ πλέον δούς τοῦ συνοίσοντος τῇ πολιτεία παρημέληκε, καὶ τὸν τοσοῦτον πόρον ἀνέκαθεν ἐφευρημένον καὶ τοσοῦτοις χρόνοις βεβαιωθέντα εἰκῆ τε καὶ ἀπερισκέπτως ἀνήρησεν, οὐ συνείς τὰ ἐπαρτώμενα κινδυνεύματα ἢ τὰς στρατιωτικὰς δαπάνας, τὸ ζῶν τοῦ πολιτεύματος τεῖχος, οὐ τὰς ἐς θεραπείαν τοῦ θεοῦ· καὶ μηδὲν τῶν ἐνδοθεν δεικνύς ἀπαγγέλλει βούλεσθαι τὸν εἰρημένον ἀνασώσασθαι πόρον. Καὶ δὴ τοὺς ἐφεστηκότας προσκαλεσάμενος ἔφασκε μεταμελεῖσθαι μὲν, οὐκ ἔχειν δὲ ὅ τι καὶ πράξῃν ἢ ὅπως τὴν οἰκείαν ἀμαρτίαν διορθώσαιτο, καθάπαξ τῶν χαρτῶν καυθέντων τῶν δυναμένων τὴν εἰσπραξίν δηλοῦν. Κάκεινων δὲ οὐ τι προσποιήσει ταῖς δὲ ἀληθείαις τὴν πρᾶξιν ὀδυρομένων διὰ τὸν ἐντεῦθεν αὐτοῖς περιποιούμενον ἄδικον μισθόν, καὶ τὴν παραπλησίαν ἀπορίαν προϊσχομένων, προὔτρεπέ τε καὶ παρεκάλει διὰ πάσης ἰόντας ζητήσεως ἐξερευνησαι εἴπερ εὐρεῖν δυναθεῖεν διὰ τῶν ἑκασταχοῦ συγκειμένων πτυκτίων τὴν τοῦ παντὸς εἰσπραξίν. Καὶ πέμπας ἐκάστῳ δαπάνας ἐς τὴν περὶ ταῦτα συλλογὴν ἔπεμπεν, ἐπιτρέψας ἑκαστον χάρτην ταῦτα σαφηνίζειν δυνάμενον,

ὅποι ἂν εὐρεθείη, πρὸς αὐτὸν ἀποκομισθῆναι, ἵνα μετὰ πολλῆς τῆς περισκεψέως καὶ τῆς ἐξ ἄγαν ἀκριβείας τὰ ἐρὶ τούτων αὐθις συνταχθείη. Ὡς δ' οὖν μετὰ καιρὸν ἦκον οἱ τούτοις διακονούμενοι, χαρίεις τις ἐδόκει καὶ φαιδρότητι γανύμενος Ὁ Ἀναστάσιος· ἔχαιρε δὲ καὶ ταῖς ἀληθείαις τῶν ἐσπουδασμένων τετυχηκῶς, καὶ ἀνηρώτα τὸν τρόπον, ὅπως τε εὐρηνται, καὶ παρὰ τίσι, καὶ εἴ τι τοιουτῶδες καταλέλειπται. Τῶν δὲ πολλοὺς καταβεβληκέναι πόνους ἐπὶ τῇ τούτων συναγωγῇ διῦσχυριζομένων, ὀμνυόντων τε πρὸς τοῦ βασιλέως ὡς οὐδεὶς ἕτερος χάρτης ταῦτα δηλοῦν δυνάμενος ἀνὰ πᾶν ἀπόκειται τὸ πολίτευμα, αὐθις πυρὰν ἐξῆψε μεγάλην ἐκ τῶν ἀποκομισθέντων χαρτῶν καὶ τὴν σποδιὰν ὕδασιν ἐπέκλυσεν, ἀφανίσει τέλεον τὴν πρᾶξιν βουλόμενος· ὥστε μὴ κόνιν, μὴ τέφραν, μήτε μὴν τι λείψανον τοῦ πράγματος ἦττον ἀποκαυθέντων φανῆναι. Ὡς ἂν δὲ μὴ τὸ κώλυμα τῆς πράξεως τοσοῦτον ἐξάραντες δόξαμεν ἀγνοεῖν τί τε καὶ ὅσα τοῖς ἀρχαιοτέροις περὶ ταύτης ἐμπαθῶς ἰστόρηται, φέρε καὶ ταῦτα παράθωμαι καὶ δεῖξω ψευδῆ, καὶ διαφερόντως ἐξ ὧν αὐτοὶ

Il racconto di Evagrio lascia molto perplessi.

Certamente la distruzione delle *matriculae* in sé, quando si volesse mantenere quel tipo di imposta, poteva essere facilmente ovviata ricostruendo l'elenco dei contribuenti e le quote dovute da ciascuno. Ma ciò poteva avvenire anche senza ricorrere al sussidio di altre carte e annotazioni fatte ricercare e reperite "faticosamente" qua e là; e certamente, la mancanza di documentazione non avrebbe fermato – e Anastasio non poteva illudersi su ciò – un successivo regnante che avesse voluto ripristinare quella tassa.

Inoltre, il pubblico rogo, e quel gettare acqua sulle ceneri per disperderle, hanno tanto il sapore di una esibizione gratuita, che a null'altro serve che a suscitare l'eccitazione festaiola attorno alla notizia di un tale intervento fiscale che si vuole proporre platealmente.

Sconcerta poi che il rogo sia allestito due volte: se si può comprendere un atto di pubblica celebrazione, con scopo evidentemente propagandistico¹⁹, il ripeterlo a distanza di qualche tempo (mesi) con la motivazione che

¹⁹ Ne riportano notizia anche Prisciano, *panegy.* 162-170, che ammira il fuoco votivo innalzato al cielo (*Et quo spectra loco dederat tibi rector Olympi, / Quo caput ipse tuum primo diademate cinxit, / Hic sibi donari libro rum vidit acervos, / Censibus infestos, servantes scripta dolorum; / Munera suscipiens flammis aeterna beatis, / Ad quas accessit placidus magis omnibus aris: / Aspexit vestros radiis sol aureus ignes, / Et placuere diem violantia lumina fumo, / Quae pura fulgens accendis mente serenus*); Procopio di Gaza, *panegy.* 13, che a confronto suscita alla mente l'immagine delle frecce fiammeggianti di Ercole e Iolao contro l'Idra di

si sarebbero trovate altre carte da distruggere potrebbe apparire e/o risultare anche negativo: potrebbe, cioè, suscitare imbarazzanti interrogativi circa l'efficacia di quel primo rogo (allora era stato abolito il *chrysargyron*, o non era stato abolito?), e conseguentemente dubbi anche relativamente al secondo (e allora da adesso è veramente abolito, o ci si deve aspettare che nel futuro si ripresenti la necessità di un'altra fiammata?).

E ancora: fingere – da parte dell'imperatore – di voler ripristinare il *chrysargyron* per raggiungere lo scopo opposto, e motivare il proprio comportamento con la determinazione di farsi consegnare tutti i documenti più nascosti relativi all'imposta d'oro e d'argento, non appare certamente una risoluzione imperiale.

Infine: quanto di vero circa gli atti e le intenzioni dell'imperatore, realtà e finzioni dei ripensamenti relativamente al *chrysargyron*, può essere filtrato al di fuori del palazzo per giungere alle orecchie dell'estensore della cronaca? O quanto è stato opportunamente dettato ad Evagrio dallo stesso palazzo? E per quale motivo?

Per prospettare qualche risposta occorre considerare con maggiore attenzione di quanto non si sia fatto finora il testo della disposizione di Anastasio che è riportato nel codice giustiniano.

3. Una parentesi sulla formulazione di certe rubriche del Codice giustiniano

Il titolo C. 11.1 del codice giustiniano, *de tollenda lustralis auri collatione*, è uno dei tredici titoli in cui i compilatori giustinianeî hanno creduto opportuno sottolineare fin dalla rubrica la novellazione operata dalle leggi di Giustiniano, e, conseguentemente, le distanze prese rispetto alla normativa precedente (in particolare teodosiana)²⁰ rappresentando concretamente nella rubrica stessa il portato abrogativo rispetto alla disciplina anteriore.

Lerna (πᾶσα γὰρ περὶ τοῦτου συγγραφῆ πρὸς ἔργον ἐγένετο, καὶ μετὰ τῶν λυπούντων ἢ τούτων ἀνήρηται μνήμη· ταῦτα γὰρ ἀνήρηται μνήμη· ταῦτα γὰρ προσέτατες ὥσπερ Ὑδρας κεφαλὰς ἐπικαίειν, ὅπως μὴ πάλιν ἀνίσχοι, τὸν σὸν Ἡρακλέα μιμούμενος); e per ben due volte ne fa cenno anche il Cedreno, *loc. cit.*

²⁰ Naturalmente – la formulazione stessa delle rubriche lo suggerisce – si dovrebbe proporre qui il problema dei rapporti fra il primo e il secondo codice, e, conseguentemente, si dovrebbe valutare, volta per volta, la possibilità di far rientrare la singola costituzione in esame nel novero delle *quingenta decisiones* ovvero delle *constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes*. I brani di costituzioni giustiniane coinvolte nella stesura dei tredici titoli sarebbero in tutto diciassette, C. 6.33.3 (a. 531); C. 6.40.2 (a. 531); C. 6.40.3 (a.

In alcuni casi la rubrica suggerisce, accanto all'abrogazione, la sussistenza o introduzione di un differente regime giuridico:

C. 6,33. *De edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur*

C. 6,40. *De indicta viduitate et de lege Iulia Miscella tollenda*

C. 6,43. *Communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda*

C. 7,6. *De latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem romanam transfusa.*

C. 7,40. *De annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum*

Sono le rubriche in cui il gerundivo *tollendus, a, um*, variamente coniugato secondo il termine (maschile, femminile, singolare, plurale) cui si rapporta nell'usuale complemento di argomento, è seguito o preceduto da un « *et* » copulativo che dà comunque una qualche separatezza ad altra parte della materia che merita regolamentazione a sè.

In altri casi nella rubrica si rappresenta una abrogazione netta che non lascia spazio per una diversa normazione dei problemi affrontati:

C. 6,51. *De caducis tollendis*

C. 7,3. *De lege Fufia Caninia tollenda*

531); C. 6.43.1 (a. 529); C. 6.43.2 (531); C. 6.43.3 (a. 531); C. 6.51.1 (a. 534); C. 7.3.1 (a. 528); C. 7.5.1 (a. 530); C. 7.6.1 (a. 531); C. 7.17.1 (a. 528); C. 7.17.2 (a. 531); C. 7.24.1 (a. 531 o 534); C. 7.25.1 (a. 530 o 531); C. 7.40.1 (a. 530); C. 7.40.2 (a. 531); C. 7.40.3 (a. 531). Qui si può fare solo cenno al problema, richiamando riassuntivamente la posizione dell'ultima dottrina al riguardo. Carmela RUSSO RUGGERI (*Studi sulle Quinquaginta decisiones*, Milano 1999) cita C. 6.51.1 (che vale a individuare un'altra costituzione, C. 6.30.20, come *decisio* in base alle parole, *secundum quod et in divinis nostris numinis decisionibus statutum est*, con cui vi si fa riferimento); e cita C. 7.5.1 (annoverabile fra le *decisiones* in base alla testimonianza di I. 1.5.3: *et dediticis quidem per constitutionem expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones, per quas, suggerente nobis Triboniano, viro excelso, quaestore, antiqui iuris alterationes placavimus*); e cita C. 7.25.1 (il cui testo si qualifica esso stesso nelle parole iniziali: *Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes*). Mario VARVARO (*Contributo allo studio delle Quinquaginta decisiones*, in AUPA 46, 2000, p. 359 ss.) menziona C. 6.40.3 (a. 531) e C. 7.40.3 (a. 531) collocandole fra le molte costituzioni che, nonostante il richiamo al *vetus ius*, sono state sempre considerate dalla dottrina come costituzioni *ad commodum propositi operis pertinentes* (p. 483 nt. 347); menziona C. 6.43.3 (1° settembre 531) come non rientrante nell'arco temporale in cui, secondo la sua ricostruzione, sarebbero state emanate le *quinquaginta decisiones* (p. 474); cita C. 6.51.1 e il suo riferimento ad altra *decisio* (p. 423); cita a più riprese C. 7.5.1 (in particolare p. 430, e poi altrove, sottoponendo il testo a varie verifiche); cita C. 7.6.1 (p. 461); e cita C. 7.25.1 (p. 468 e altrove).

- C. 7,5. *De dediticia libertate tollenda.*
 C. 7,17. *De adsertione tollenda*
 C. 7,24 *De senatus consulto Claudiano tollendo*
 C. 7,25,0 *De nudo ex iure quirittium tollendo*
 C. 11,1,0. *De tollenda lustralis auri collatione*
 C. 11,44,0. *De gladiatoribus penitus tollendis*

Com'è logico attendersi, data questa premessa, in ogni caso (tranne, come si vedrà, per due eccezioni) il titolo è interamente, o quasi interamente, riempito dalla parola di Giustiniano, che, fedele alla prospettiva suggerita nella rubrica, enuncia il singolo problema, accenna alla regolamentazione pregressa rimarcandone i riflessi negativi, e si esalta nel ruolo del riformatore.

Si consideri infatti:

- **il titolo C. 6,33 *de edicto divi Hadriani tollendo et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur***, dopo i primi due brevissimi testi, del 196 l'uno, riferito al periodo di regno di Settimio Severo e Antonino Caracalla, e del 223 l'altro, proveniente dalla cancelleria di Alessandro Severo, propone un brano giustiniano del 531, più corposo, suddiviso in 5 paragrafi²¹. Peraltro né nel codice teodosiano, né nel Digesto si riscontra una rubrica dedicata all'editto dell'imperatore Adriano in tema di *missio in possessionem* a favore dell'erede, anche se la regolamentazione del fenomeno vi è ampiamente descritta²²;

²¹ Cfr. C. 6.33.3 pr., *imp. Iustinianus A. Iuliano pp.* L'edizione Mommsen-Krueger segnala lo spazio di un'ulteriore, ultima costituzione greca di Giustiniano: *desideratur Graeca constitutio*.

²² Del presente editto di Adriano ci parlano le due sole costituzioni riportate all'inizio del titolo, C. 6.33.1 e C. 6.33.2, cui si devono aggiungere i paragrafi 14-18 di PS 3.5. PS 3.5.14: *Sive falsum, sive ruptum, sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum disceptatione scriptus heres iure in possessionem mitti desiderat*. Allo scopo – sembra – di assicurare al fisco il pagamento della *vicesima hereditatum* l'editto adrianeo prevedeva una *missio in possessionem* a favore dell'erede scritto in un testamento intrinsecamente viziato ma *publice recitatum* (PS. 3.5.17) che ne avesse fatto richiesta entro l'anno dalla morte del *de cuius* (PS. 3.5.17) relativamente ai soli beni notoriamente posseduti dallo stesso al momento della morte (PS. 3.5.18). Giustiniano, C. 6.33.3, ne sancisce l'abolizione (*quod sub occasione vicesimae hereditatum introductum est, cum multis ambagibus et difficultatibus et indiscretis narrationibus penitus quiescente, quia et vicesima hereditatis a nostra recessit re publica, antiquatis nibilo minus et aliis omnibus, quae circa repletionem vel interpretationem eiusdem edicti promulgatae sunt*) pur conservando, com'è noto opportunamente ridisegnata, la *missio in possessionem*. Sul tema della "delegificazione" si veda D. MANTOVANI, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (a cura di J.-L. Ferrary), Pavia 2013, p. 707 ss. e in part. p. 746. Il proposito

- **il titolo C. 6,40 *de indicta viduitate et de lege Iulia Miscella tollenda***, comprende tre testi, il primo assai breve di Gordiano, del 241, e gli altri due di Giustiniano, ambedue datati 531, emanati a distanza di otto mesi l'uno dall'altro²³. E anche in questo caso, relativamente alle imposizioni negative che riguardavano la vedovanza e in generale la posizione inferiore della donna in ordine alla possibilità di succedere, non ci sono riferimenti espressi e paralleli né nel codice teodosiano né nel Digesto;
- **il titolo C. 6.43 *communiam de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda*** comprende tre testi, tutti giustiniani, datati rispettivamente 17/18 settembre del 529 (*XV kalendas octobris*), 1° marzo 531 (come il precedente C. 6.40.2) e 1° settembre del 531. E non vi sono corrispondenti titoli specifici nel codice di Teodosio e nel Digesto, ancorchè, naturalmente, la materia abbia in ambedue il suo spazio²⁴;

di valutare il significato delle *quinquaginta decisiones* alla luce della differente prospettiva del lavoro dei compilatori giustiniani fra il 528/529 (le date che si riferiscono al primo codice) ed il 533 (data di emanazione della cost. *Tanta*) ha forse impedito alla dottrina di prendere particolarmente in considerazione questo testo giustiniano del 531, ancorchè vi si legga delle *multae ambages*, delle *multae difficultates*, delle *indiscretae narrationes*, e dei tanti interventi legislativi antichi promulgati per successivi chiarimenti (si veda per tutti S. CORCORAN, *Justinian and his two Codes Revisiting P. Oxy. 1814*, in JJP 38, 2008, p. 73 ss.).

²³ Cfr. 6.40.2 indirizzata al prefetto del pretorio Giuliano e 6.40.3 indirizzata al prefetto del pretorio Giovanni. Il titolo C. 6.40 dovrebbe prevedere l'abrogazione di tutto quanto rimaneva, fondamentalmente nella prassi, della legislazione matrimoniale augustea, ed in particolare della situazione successoria della donna rimasta vedova: in particolare il disposto per cui la condizione testamentaria che le precludesse ulteriori nozze doveva ritenersi come non apposta e la donna poteva ugualmente acquistare quando avesse prestato cauzione che il suo nuovo matrimonio aveva il solo scopo di procreare figli (così ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli 1974, p. 445; BURDESE, *Manuale di diritto romano*, Torino 1964, p. 276; GUARINO, *Diritto privato romano*⁹, Napoli 1992, p. 582 s.).

L'esistenza di una *lex Iulia Miscella* (cui Giustiniano si riferisce anche in Nov. 22.43) è stata, ed è, discussa, da chi, come il Biondi (cfr. B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939, p. 139 ss.) la ritiene frutto della "fantasia" dell'imperatore, a chi la identifica con la *lex Iulia de maritandis ordinibus* o parte di essa (cfr. HUMBERT, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano 1972, p. 165 nt. 15; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, p. 60 e nt. 206; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2006, p. 22 s.), a chi la considera un compendio della normativa in tema di matrimonio (cfr. E. MALDONADO DE LIZALDE, *Lex Iulia de maritandis ordinibus. Leyes de familia de l'emperador César Augusto*, in *Anuario Mexicano de Historia del Derecho* 14, 2002, p. 545 nt. 45). Di recente S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: «reverentia antiquitatis» e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna 2010, dedica una particolare attenzione, con specifico paragrafo, a «La non osservanza della *Lex Iulia Miscella* nei casi trovati nei libri *Sabiniani di Ulpiano* (C.I. 6,40,3)» (p. 141 ss.).

²⁴ Il titolo è completamente occupato dai tre brani giustiniani, C. 6.43.1 *Demostheni*

- **il titolo C. 6,51 de caducis tollendis** comprende un solo testo, molto lungo, di Giustiniano, dell'anno 534. Com'è noto le antiche prescrizioni relative ai *caduca* sono ufficialmente abrogate da Giustiniano che se ne vanta addirittura nelle costituzioni c.d. introduttive²⁵. Perciò non vi saranno riferimenti ai *caduca* nelle rubriche del Digesto anche se qualche sporadica regola sul tema è sfuggita ai compilatori giustiniane; molti sono invece i richiami nel codice teodosiano, benché manchi, tuttavia, un titolo specificamente dedicato;
- **il titolo C. 7,3 de lege Fufia Caninia tollenda** comprende un solo breve testo, di Giustiniano, datato 1° giugno 528. Non c'è riferimento alla *lex Fufia Caninia* nel Digesto, come non c'è riferimento nel codice teodosiano²⁶;
- **il titolo C. 7,5 de dediticia libertate tollenda** comprende un solo breve testo, di Giustiniano, dell'anno 530. Anche in questo caso nel Digesto non c'è riferimento alla *dediticia libertas* che, come dice Giustiniano, è rimasto un "*vanum nomen*"²⁷; parallelamente nel Codice Teodosiano

pp., C. 6.43.2 Iuliano pp. e C. 6.43.3 Iohanni pp. che rispondono con dovizia ed esemplificazioni varie alla domanda retorica iniziale: *Cum ii, qui legatis vel fideicommissis honorati sunt, personalem plerumque actionem habere noscuntur, quis vel vindicationis vel sinendi modo aliorumque generum legatorum subtilitatem prono animo admittet, quam posteritas optimis rationibus usa nec facile suscepit nec inextricabiles circuitus laudavit? quis in rem missionis scrupulosis utatur ambagibus?*

²⁵ A proposito della quinta parte del Digesto nella cost. *Tanta* l'imperatore dice: 6b. *Sed in his nihil de caducis a nobis memoratum est, ne causa, quae in rebus non prospere gestis et tristibus temporibus Romanis increbuit calamitatibus, bello coalescens civili, nostris remaneant temporibus, quae favor caelestis et pacis vigore firmavit et super omnes gentes in bellicis victoriis posuit, ne luctuosum monumentum laeta saecula inumbrare concedatur.* Sul testo, C. 6.51.1, si veda S. DI MARIA, *op. cit.*, p. 169 ss.

²⁶ Il breve brano (*Menae pp.; D. k. Iun. Constantinopoli dn. Iustiniano pp. A. II cons.*) è una secca prescrizione, dove l'abrogazione della legge Fufia Caninia appare quasi un pleonasma inutile (*Servorum libertates in testamento relictas tam directas quam fideicommissarias ad exemplum inter vivos libertatum indistincte valere censemus, lege Fufia Caninia de cetero cessante nec impediende testantium pro suis servis clementes dispositiones effectui mancipari*), tanto più che non vi è un esplicito riferimento alla legge nelle rubriche del Digesto, né in quelle del Codice Teodosiano. Vi era, però, un'opera di Paolo, di cui un frammento era riportato nel Digesto (D. 35.1.37), espressamente dedicata *ad legem Fufiam Caniniam*. Cfr. J.F. GARDNER, *The Purpose of the Lex Fufia Caninia*, in *Echos du Monde Classique. Classical Views*, 35, 1991, p. 21 ss.; A.J.B. SIRKS, *The Purpose of the Lex Fufia Caninia*, in *ZSS* 129, 2012, p. 549 ss.

²⁷ Cfr. C. 7.5.1 (*Imperator Justinianus AA. Iuliano pp.*) *Dediticia condicio nullo modo in posterum nostram rem publicam molestare concedatur, sed sit penitus delata, quia nec in usu esse reperimus, sed vanum nomen huiusmodi libertatis circumducitur. nos enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re ipsa obtinent* (D. . . . *Lam-*

- si riscontra un unico riferimento ai *deditici* non tecnicamente rilevante (CTh. 7.13.16);
- **il titolo C. 7,6 de latina libertate tollenda et per certos modos in civitatem romanam transfusa** comprende un solo lungo testo, di Giustiniano, dell'anno 531²⁸. Non c'è riferimento alla *latina libertas* nel Digesto (non risulta nemmeno la radice tematica, con riferimento storico all'antica *natio*); nel codice teodosiano i riferimenti sono numericamente esigui e tutti costantiniani²⁹.
 - **C. 7,17 De adsertione tollenda** non ha corrispondenti né nel Codice teodosiano né nel Digesto: si compone di due testi entrambi giustiniani: l'uno, del 528, che, preso atto delle difficoltà di trovare persone disposte a ricoprire il ruolo di *adsertor libertatis* (come testimoniato, per esempio, dalla costituzione costantiniana riportata in C. 8.46.10 congiuntamente a C. 7.18.3 = Th. 4.8.5, del 322), ne sancisce l'abrogazione trasformando lo schema del processo di libertà; l'altro, del 531, che cerca di risolvere una "difficoltà" insorta *in praesenti autem ex nostra lege, quam de adsertione tollenda posuimus*³⁰.

padio et Oreste cons.). L'unico riferimento ai *deditici* nel Codice Teodosiano (CTh. 7.13.16) non ha un proprio valore tecnico: vale soltanto a ricomprendere nel *praemium libertatis* e nel premio pecuniario promesso dagli imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio anche gli schiavi di federati e *deditici* quando si armino per difendere l'impero: la qualifica di *dediticio* vale qui soltanto a designare le popolazioni non legate a Roma da specifici *foedera*. Si legga anche in rapporto alla nota successiva.

²⁸ La lunga costituzione C. 7.6.1 (il *principium* e tredici paragrafi, indirizzata al prefetto Giovanni) sull'abrogazione dello status peggiore del latino inizia anch'essa con una domanda retorica: *Cum dediticii liberti iam sublatis sunt, quapropter imperfecta latinorum libertas incertis vestigiis titubans et quasi per saturam inducta adhuc remanet et non inutilis quidem pars eius deminuitur, quod autem ex ipsa rationabile est, hoc in ius perfectum deducitur?* Sulla "libertà latina" e la "libertà *dediticia*" e l'abrogazione della *lex Fufia Caninia*, M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris 2000, 84 s., nonché p. 280 nt. 268 (anche in rapporto alla differente valutazione del fenomeno rispetto alle manomissioni *inter vivos*; lì, nelle Istituzioni, prospettandosi un «bilanciamento delle due situazioni», qua, nel Codice, rilevando le maggiori possibilità offerte *inter vivos*; differenza che aveva fatto ritenere alla RUSSO RUGGERI, *op. cit.*, p. 25 s., un qualche intervento compilatorio sul testo di C. 7.5.1).

²⁹ E segnatamente: CTh. 2.22.1 relativo alla destinazione ereditaria dei beni di chi abbia perduto la cittadinanza romana conservando invece la *latinitas*, CTh. 4.6.3 circa le conseguenze infamanti di un rapporto "familiare" con una schiava o ex schiava, CTh. 4.12.3, con la sua *interpretatio*, sulle conseguenze di un'unione con servi/e "fiscali", CTh. 9.24.1.4 e l'*interpretatio* di CTh. 9.24.1.5 che trattano casi di concessioni di benemerenda di cittadinanza romana o latina.

³⁰ Cfr. C. 7.17.1, indirizzata al prefetto Mena, e C. 7.17.2 indirizzata al prefetto Giovanni. Questi titoli, *De latina libertate tollenda*, *De lege Fufia Caninia tollenda*, *De dediticia*

- **il titolo C. 7.24 De senatus consulto Claudiano tollendo** comprende un unico testo, giustiniano, privo di *subscriptio*³¹; il corrispondente titolo del teodosiano, CTh. 4.12 *ad senatus consultum Claudianum*, risulta costituito da sette costituzioni nessuna delle quali è stata ripresa dai giustiniani. Va notato che anche il Digesto presenta un titolo dedicato al senatoconsulto in questione, D. 29.5 *de senatoconsulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur*;
- **il titolo C. 7.25 De nudo ex iure Quiritium tollendo** comprende un solo testo giustiniano, *imp. Iustinianus A. Iuliano pp.*, databile al 530 o 531³²;

libertate tollenda, De adsertione tollenda rispondono tutti ad un disegno generale di intervento sull'acquisto della libertà, in gran parte determinato dai differenti assetti sociali rispetto all'epoca di emanazione delle leggi basilari in tema di manumissioni (su cui si veda G. IMPALLOMENI, p. 208 ss.; M. MELLUSO, *loc. ult. cit.* e in part. p. 25 ss. e 122 ss.). Dal punto di vista procedurale si veda R. REGGI, *La vindicatio in libertatem e l'adsertor libertatis*, in *Studi Donatuti*, 2, Milano 1973, p. 1006 ss.; G. FRANCIOSI, *Il processo di libertà in diritto romano*, Napoli 1961; A. RUSSO, *Note sull' "adsertor in libertatem"*, in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi* 4, Napoli 2007, p. 2363 ss.

³¹ Per la datazione, considerando che il destinatario Ermogene risulta funzionario in carica come *magister officiorum*, la dottrina è incerta fra il 531 ed il 534. Il Codice porta ad effetto quanto adombrato in I. 3.12: *Erat et ex senatusconsulto Claudiano miserabilis per universitatem adquisitio, cum libera mulier servili amore bacchata ipsam libertatem per senatusconsultum amittebat et cum libertate substantiam: quod indignum nostris temporibus esse existimantes, et a nostra civitate deleri et non inseri nostris digestis concessimus*. Relativamente ad alcune delle problematiche di applicazione del senatoconsulto Claudiano si veda S. CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, in *Teoria@Storia del diritto* 6, 2013. Per altri aspetti del senatoconsulto in questione cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli, 2010, 311 ss.; C. MASI DORIA, *La denuntiatio nel Senatusconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del procedimento, in Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli, 2006, p. 12 ss. Per le vicende successive A. STORCHI MARINO, *Schiavi e uomini di vile condizione nel senatoconsulto Claudiano in età tardoantica*, in *Koinonia* 36, 2012, 145 ss.

³² C. 7.25.1 (*imp. Iustinianus A. Iuliano pp.*) *Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex iure quiritium vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse volumus distinctionem nec ex iure quiritium nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec unquam videtur neque in rebus apparet, sed est vacuum et superfluum verbum, per quod animi iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt. sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus sive servi sui sive aliarum rerum ad se pertinentium*. Sulla base delle parole iniziali si può ben individuare in questa costituzione (e lo dice C. RUSSO RUGGERI, *op. cit.*, p. 47 s.) che si tratta di una delle *quinquaginta decisiones*. Il tema che vi è trattato è troppo vasto e troppo importante per darne qui un'esposizione, sia pure in breve. Ma – quantunque fuori tema – mi sembra opportuno segnalare come, fra le motivazioni addotte a giustificare l'abrogazione dell'antico regime della proprietà che distingueva *dominium* quiritario e *in bonis*, sia menzionata la "perterritio" dei giovani studenti *qui ad primam veniunt legum audientiam*.

- **il titolo C. 7.40 *De annali exceptione italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum*** comprende tre brani, tutti giustinianeî, uno datato 530, il 18 marzo (*XV kalendas aprilis*), e gli altri due appartenenti ad una stessa costituzione, del 18 ottobre 531 (*XV kalendas novembris*); il tema dell'*exceptio italici contractus* non ha corrispondenti né nel Codice di Teodosio né nel Digesto, ma certamente non vi poteva mancare spazio per il tema della prescrizione le cui vicende appaiono oggetto di cura da parte di vari imperatori, da Nerva (D. 40.15.4), Claudio (ancora D. 40.15.4), Adriano (D. 40.15.1.1-2), etc., fino a Giustiniano. Invero il portato dell'*exceptio annalis italici contractus* rimane oscuro³³.
- **il titolo C. 11.1 *De tollenda lustralis auri collatione*** comprende due frammenti in lingua greca, il primo attribuito all'imperatore Anastasio, non datato, e il secondo privo di qualsiasi notazione cronologica, senza *inscriptio* né *subscriptio*; il corrispondente titolo del teodosiano, CTh. 13,1 *de lustrali collatione*, si compone di ventuno costituzioni, delle quali, come si dirà, soltanto una è stata riutilizzata dai giustinianeî ma in due luoghi differenti;
- **il titolo C. 11.44 *De gladiatoribus penitus tollendis*** comprende un solo testo, una costituzione dell'imperatore Costantino dell'anno 325, che è parte del primo dei tre testi che compongono il titolo corrispondente del teodosiano CTh. 15,12 *de gladiatoribus*.

Viene da chiedersi come mai per i due titoli relativi alla *lustralis collatio* e ai gladiatori, i compilatori giustinianeî abbiano voluto celebrare nelle rispettive rubriche una "abrogazione" il cui merito, leggendone di seguito il titolo, non poteva essere attribuito a Giustiniano.

Si consideri il *De gladiatoribus penitus tollendis*. Il titolo riproduce,

³³ Il riferimento della rubrica codicistica all'*exceptio annalis* (o *annua*) *italici contractus* doveva risultare ben chiaro ai contemporanei, anche perchè, come leggiamo, la sua disciplina aveva comportato *tantae moles altercationum in omnibus iudiciis [...], quantas et enumerari difficile et explanari impossibile est*: difficoltà nascevano sia per l'esatta e rigorosa verifica dei requisiti necessari, sia per l'invalsa abitudine ad allungarne i tempi. Di qui l'opportunità dell'abrogazione. Ma, in vero, l'ambito di applicazione dell'*exceptio* rimane oscuro, laddove l'ipotesi del Lenel, che, anche in base ad altre testimonianze ulpianee, ritiene di poterla considerare "eine Verjährungseinrede gegenüber der Pfandklage aus einem *pignus in Italia contractum*", è ancora la più accreditata (su tutto cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni nel diritto romano*, Milano 1958, *passim*, e in part. p. 63 nt. 124, e poi p. 235 ss.).

come suo unico contenuto, una costituzione teodosiana, che si legge anche in CTh. 15.12.1: ma il testo nella versione giustiniana si arresta improvvisamente dopo la prima frase che esprime la valutazione negativa d'insieme espressa dall'imperatore del 325 sul fenomeno dei giochi gladiatòri (*cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. quapropter < qui >*³⁴ *omnino gladiatores esse prohibemus*), mentre la versione teodosiana (probabilmente più conforme all'originale), riporta anche il seguito del discorso di Costantino, da cui si trae che la norma non voleva essere un divieto assoluto, ma soltanto proporsi come provvedimento di clemenza nei confronti dei condannati *ad bestias* per qualche delitto: *quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum causa hanc condicionem adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum scelerum poenas agnoscant.*

È facile immaginare il lavoro dei commissari del 534: nel seguire dal punto di vista giustiniano la traccia proposta dalla susseguenza dei titoli teodosiani³⁵, trovandosi di fronte ad un tema, quello dei giochi nel circo, su cui non avevano materiale recente, ma che era opportuno fosse trattato sia pure in negativo, hanno impiegato lo stesso "materiale da costruzione" del teodosiano, ridotto all'essenziale, in modo da ricavarne un significato addirittura opposto a quello che aveva ispirato a suo tempo Costantino.

E la traccia di questa procedura si potrebbe ritrovare in quell'avverbio *penitus* che propone subito l'idea di un percorso abrogativo a tappe, da portare ancora a perfezionamento.

4. Le costituzioni greche del titolo giustiniano *de tollenda lustralis auri collatione*

Più complessa si può immaginare la costruzione del titolo *De tollenda lustralis auri collatione*. Anche in questo caso i commissari giustiniani si trovavano a dover seguire la traccia proposta dalla susseguenza dei titoli teodosiani reinterpretata secondo il punto di vista giustiniano³⁶; anche in

³⁴ Nel codice giustiniano è stato cassato quello che appare entro la parentesi uncinata.

³⁵ Su cui A.M. GIOMARO, *Il codex repetitae praelectionis. Contributi allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Roma 2001, p. 475 ss., ma anche p. 322.

³⁶ Per quanto riguarda la elencazione dei titoli teodosiani di questa parte del codice relativa alla struttura economica cittadina e le corrispondenze con i titoli del codice di Giustiniano si veda A.M. GIOMARO, *op. cit.*, p. 466 ss., ma anche p. 321.

questo caso si proponeva loro un tema, quello della tassa in oro e argento sulle attività negoziali, su cui non avevano materiale “di attualità”; e anche in questo caso comunque ritenevano evidentemente necessario trattarne, sia pure in negativo (perchè la tassa – secondo quanto riportato – era stata ufficialmente abolita trentacinque anni prima), all’inizio della lunga trafila dei titoli sulle attività mercantili, artigianali e negoziali.

Prima di analizzare in concreto i testi riportati nel codice dai compilatori giustinianei, è forse opportuno un confronto fra i due titoli corrispondenti (e pure contrapposti).

La susseguenza dei passi che nel Codice Teodosiano vanno sotto la rubrica *De lustrali collatione*, ventun brani nel totale, prende avvio dall’anno 356, con una costituzione di Costanzo indirizzata al prefetto del pretorio Tauro, al quale è rivolta anche la seconda costituzione, datata nell’anno 360.

Evidentemente l’imperatore Costanzo si era interessato molto delle problematiche relative alla *lustralis collatio*, fors’anche perché, se è vero che l’introduzione dell’imposta (o comunque una sua radicale ristrutturazione) si deve al padre Costantino³⁷, si trattava di normativa recente, e che, essen-

³⁷ Secondo Zosimo l’introduzione di questa tassa si dovrebbe a Costantino, anche se Evagrio dice che Costantino l’avrebbe soltanto regolata, *hist. eccl.* 3.40, mentre la tassazione di alcune professioni è documentata già nel periodo precedente il regno di Alessandro Severo, giusta la testimonianza dell’*hist. aug.* 32.5: *aurum negotiatorium et coronarium Romae remisit* (cui si potrebbe forse aggiungere – facile spunto di nuove e più ampie ipotesi che qui non si vogliono fare – il precedente *hist. aug.* 32.4: *aurum et argentum raro cuiquam nisi militi divisit, nefas esse dicens ut dispensator publicus in delectationes suas et suorum converteret id quod provinciales dedissent*). La testimonianza di Zosimo è la seguente: «Constantine, having done this, not only continued to waste the revenue of the empire in useless expences, and in presents to mean and worthless persons, but oppressed those who paid the tributes, and enriched those that were useless to the state. For he mistook prodigality for magnificence. He also laid a tax of gold and silver on all merchants and tradesmen, even to the lowest classes, nor did he even spare the poorest prostitute. Thus, on the return of every fourth year, when the tax was to be paid, nothing could be heard through the whole city but lamentations and complaints. When the time arrived nothing but whips and tortures, provided for those who on account of their extreme poverty could not pay the money. Mothers were even forced to part with their children, and fathers to prostitute their daughters, for money to satisfy the collectors of this exaction. [...] With these exactions he exhausted all the towns; for they continued in force so long even after the time of Constantine, that the cities were completely drained of money, and many of them forsaken by their inhabitants» (Zos. *Hist. nova* 2.38., nella versione inglese, Londra 1814). La sua narrazione, fra lamenti, reclami, fruste, torture, con l’unico scampo della prostituzione, risulta altamente drammatica. Vi si aggiunge la notizia, desunta da testimonianze di Temistio e Libanio (rispettivamente *or.* 8.13.116c e *or.* 18.282: su cui già JONES, *op. cit.*, p. 175 e p. 528 nt. 44) che negli anni della dinastia di Costantino il tasso delle indizioni (per la ricostruzione delle date delle indizioni si veda R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., p. 369 e ID., *Notes sur la périodicité du chrysgyrye*, in *Bulletin de la*

do a periodicità quinquennale³⁸, non aveva ancora avuto, presumibilmente, molta sperimentazione e necessitava ancora, dunque, degli aggiustamenti in itinere. A Costanzo, infatti, appartiene anche il terzo brano del titolo.

Tutti tre questi primi testi sono destinati ad attestare o concedere degli esoneri dal pagamento del *chrysargyron*, rispettivamente per i *clerici*, per coloro che sono *sub armis militiae*, e per i contadini che abbiano fatto mercato al minuto dei frutti del loro lavoro nel podere stesso (*quae in his terris quas incolunt atque in eodem rure gignuntur*) sempreché, però, non vadano a spendere altrove i loro guadagni (*si ea homines vestri ac rusticani etiam in vestris possessionibus commorantes distrahant*).

Ugualmente la costituzione CTh. 13.1.4, per bocca di Giuliano (e siamo nell'anno 362) ribadisce l'esonero dal pagamento dell'imposta in questione per i *curiales*. Così come, a immunità ed esoneri si riferiscono anche le costituzioni 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del titolo. Ne risulta un quadro variegato di interventi sulle immunità, che va a favorire i clerici, amministrativi e militari, contadini, curiali, di cui si è detto³⁹, e ancora –

société française de numismatique, 1, 1985, pp. 621-623) era cresciuto vertiginosamente fino a raddoppiare.

³⁸ Sul punto anche di recente J.-M. CARRIÉ, *Les effets historiographiques* cit., in part. p. 142 ss., critica l'opinione del DELMAIRE (*Remarques sur le chrysargyre et sa périodicité*, in RN 27, 1985, p. 120 ss., che opta per una periodicità quadriennale), e porta ulteriori argomenti alla tesi di un computo quinquennale (testualmente: «lustrale/indictionnel»), ancorchè sulla base di motivazioni che non sono quelle dei giubilei imperiali come nella proposta del Seeck (*loc. cit.*).

³⁹ Per i clerici, oltre la già citata CTh. 13.1.1 (*Imp. Constantius A. et Iulianus Caes. ad Taurum pp.: Negotiatores omnes protinus convenit aurum argentumque praebere, clericos excipi tantum, qui copiatas appellantur, nec alium quemquam esse immunem ab huius collationis obsequio. Dat. IIII non. Dec.; acc. Romae VIII id. Feb. constantio A. VIII et Iuliano Caes. II cons.: a. 356*), si veda CTh. 13,1,11 (*Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Hesperium pp.: Etsi omnes mercatores spectat lustralis auri depensio, clerici tamen intra Illyricum et Italiam in denis solidis, intra Gallias in quinis denis solidis immunem usum conversationis exerceant. quidquid autem supra hunc modum negotiationis versabitur, id oportet ad functionem aurariam devocari. Dat. III non. Iul. Aquileiae Auxonio et Olybrio cons.: a. 379*), nonché CTh. 13,1,16 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Clearcho praefecto urbi: Omnes corporatos, de quibus orta querimonia est, quam maturissime praecipimus conveniri, ut aut commoda negotiatorum sequentes a clericorum excusatione discedant aut sacratissimo numini servientes versutis quaestibus intuitu tuae sinceritatis abstineant. distincta enim stipendia sunt religionis et calliditatis. Dat. VIII id. Mai. Constantinopoli Theodoro v.c. cons.: a. 399*). Al proposito R. LIZZI TESTA, *Come e dove reclutare i chierici? I problemi del vescovo Agostino*, in *L'adorabile vescovo d'Ippona*, Soveria Mannelli p. 183 ss. e in part. p. 187 nt. 13, nonché ID., *Privilegi economici e definizione di status. Il caso del vescovo tardoantico*, Resoconti Accademia Lincei 9, 11, 2000, p. 81 ss.

Per la *militia* armata e quella di palazzo: CTh. 13.1.2 (*Idem A. et Caes. <Costanzo>ad*

tutti ricompresi in CTh. 13.1.10⁴⁰ – i *coloni rei privatae*⁴¹, nonchè *qui manu victum rimantur aut tolerant*, in particolare (ma sono esemplificazioni) *figuli e fabri*, e coloro che *pro mercimonio et substantia mercis ex rusticana plebe*

Taurum pp. : Praeter eos, quos manifesta probatio demonstrat sub armis militiae sacramenta tolerasse quosque, cum requiem sortirentur, in pecuniarum certo numero immunitatem claruerit consecutos, universi, qui negotiandi videntur exercere sollertiam, ad onus collationis adstringantur. Acc. VI id. Iul. Karthagine Constantio A. X et Iuliano C. III cons.: a. 360); ma anche CTh. 13.1.7 (Idem AA. <Valentiniano e Valente> ad Probum pp.: Qui in sudore bellandi stipendiorum gradu usque ad protectores meruerunt, unius vaginae pretium, etiamsi aliis mercimoniis studere videantur. si quid autem supra hunc modum in mercimonii commutatione habeant, pro eo, quod amplius potuerit inveniri, ad necessitatem collationis ardentur. omnes vero omnino, qui alterius nomine dignitatis emeritaeque militiae honore cumulati sunt, etsi per homines suos id exercent, ad oblationis obsequia adstringantur. Proposita Karthagine kal. April. Valentiniano n.p. et Victore cons.: a. 369); CTh. 13.1.14 (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Principium pp.: Eos, quos peractae militiae labor decurso stipendiorum ordine vel protectoris honore cumulavit vel honestae vel causariae missionis necessitate donavit, quindecim solidorum in mercimoniis omnibus immunitatem habere iubemus, agnitos publicum munus, si ultra praestitutum legis nostrae modum emendis vendendisque rebus laxiore sumptu operam voluerint commodare. Dat. prid. non. Novemb. Veronae Arcadio A. I et Bautone cons.: a. 385).

Per i *curiales* si veda CTh. 13.1.4.pr-1 (*Imp. Iulianus A. Secundo pp.: Post alia: decuriones, qui ut christiani declinant munia, revocentur. Et ab auri atque argenti praestatione, quod negotiatoribus indicitur, curiae immunes sint, nisi forte decurionem aliquid mercari constituerit, ita ut ordines civitatum ex huiusmodi reliquis sarcinarum, ut iam diximus, amoveantur. PP. III id. Mar. Constantinopoli Mamertino et Nevitta cons.: a. 362*), nonchè CTh. 13.1.17 (*Idem AA. <Arcadio ed Onorio> Ianuarino consulari Numidiae: A negotiatoribus aurum lustrale dependi non ignoramus et cum ad eos soleat distributionis cura recurrere, quos necessitas collationis adstringit, non convenit municipes hoc onere subiacere. sciant igitur de corpore suo, sicut in omnibus fere civitatibus, mancipis eligere absque ulla aerarii nostri deminutione, a curialibus alienae functionis distributione reiecta. Dat. prid. non. Iun. Mediolano Theodoro v.c. cons.: a. 399*).

La situazione dei *rustici* o *rusticani*, cui si riferiva il citato CTh 13.1.3, viene esaminata partitamente di seguito, nel testo.

⁴⁰ Per tutti CTh. 13.1.10 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Italicum vicarium Italiae: Colonos rei privatae vel ceteros rusticanos pro speciebus, quae in eorum agris gigni solent, inquietari non oportet. eos etiam, qui manu victum rimantur aut tolerant, figulos videlicet aut fabros, alienos esse a praestationis eius molestia decernimus, ut hi tantum, qui pro mercimonio et substantia mercis ex rusticana plebe inter negotiatores sunt, sortem negotiationis agnoscant, quos in exercendis agris ingenitum iam pridem studium non retinet, sed mercandis distrabendisque rebus institutum vitae et voluntatis implicuit. Dat. non. Feb. Mediolano Gratiano III et Equitio v.c. cons.: a. 374*).

⁴¹ Ai *coloni rei privatae* si riferisce anche CTh. 13.1.,8 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Claudium proconsulem Africae: Hi tantum ad auri argentique detineantur oblationem merces emendo adque vendendo commutantes, qui in exercitio tabernarum usuque versantur, non etiam coloni rei nostrae, qui ea distrabunt, quae in dominicis possessionibus annus tulerit. Dat. VI kal. Mai. Treveris Valentiniano et Valente III AA. cons.: a. 370*).

sunt; mentre CTh. 13.1.13 aggiunge ulteriormente *qui vendunt vernacula*⁴². Di fronte a queste deroghe campeggia generico e ripetuto l'obbligo di contribuzione, netto, in astratto disposto per tutti indifferentemente, cui si ricerca anche una giustificazione "etica" come si legge nell'apertura della norma CTh. 13.1.6 indirizzata da Valentiniano e Valente al *comes sacrarum largitionum* Florentio: ognuno deve sostenere la sua parte per contribuire al sostentamento dello stato, tanto più coloro che ricoprono cariche di alto prestigio (*aurum mercatoribus atque argentum, quo erogatio publica iuuetur, indiximus; igitur exceptione inmunitatis nullus utetur. omnium enim regionum huiusmodi homines, omnium dignitatum hanc virilem iuvandae rei publicae partem sine aliqua privilegii venia iussimus sustinere*)⁴³.

Merita di essere isolato dagli altri e trattato autonomamente l'esonero che i diversi imperatori ripetono a favore dei *rusticani*, sia, come si è visto, in C.Th. 13.1.3, sia in CTh, 13.1.6, in CTh. 13.1.8, in CTh. 13.1.10, in CTh. 13.1.12:

CTh. 13.1.3 (*Idem A. ad senatum*) Rusticanos colonosque vestros inter negotiatores describi non oportet, scilicet si nequaquam exercent negotiationis industrias, siquidem in eo negotiationem et mercimonia non oporteat aestimari, si ea homines vestri ac rusticani etiam in vestris possessionibus commorantes distrahant, quae in his terris quas incolunt atque in eodem rure giunguntur. (*Dat. V non. Mai. Tauro et Florentio cons.: 361*).

CTh. 13.1.6 (*Idem AA. ad Florentium comitem sacr. largitionum*) Aurum mercatoribus atque argentum, quo erogatio publica iuuetur, indiximus; igitur exceptione inmunitatis nullus utetur. omnium enim regionum huiusmodi homines, omnium dignitatum hanc virilem iuvandae rei publicae partem sine aliqua privilegii venia iussimus sustinere. exceptio autem eos tantummodo in hac communi fere sorte defendet, qui proprio rure per se aut homines suos qui evidentissime cognoscuntur negotiantes non tam mercatorum loco haberi debent quam sollertium strenuorumque dominorum. (*Dat. VI id. Sept. divo Ioviano et Varroniano cons.: 364*).

⁴² CTh. 13.1.13 (*Imppp. Grat., Valent. et Theodos. AAA. have Postumiane karissime nobis*) *Singuli quique, si per eos vernacula quaeque vendantur, functione auraria non teneantur; si vero emendi vendendive compendiis ultro citroque quaesitis familiaris rei amplitudo cumuletur, etsi militares sint, memoratae praestationi nectantur.* (*Dat. VI id. Nov. Richomere et Clearcho cons.*).

⁴³ Il verbo *indiximus* e la qualifica del destinatario, *comes sacrarum largitionum*, farebbero pensare ad un "regolamento di applicazione" dell'indizione dell'anno.

CTh. 13.1.8 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Claudium proconsulem Africae*) Hi tantum ad auri argentique detineantur oblationem merces emendo adque vendendo commutantes, qui in exercitio tabernarum usuque versantur, non etiam coloni rei nostrae, qui ea distrahunt, quae in dominicis possessionibus annus tulerit. (*Dat. VI kal. Mai. Treviris Valentiniano et Valente III AA. cons.: 370*).

CTh. 13.1.10 (*Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Italicum vicarium Italiae*) Colonos rei privatae vel ceteros rusticanos pro speciebus, quae in eorum agris gigni solent, inquietari non oportet. eos etiam, qui manu victum rimantur aut tolerant, figulos videlicet aut fabros, alienos esse a praestationis eius molestia decernimus, ut hi tantum, qui pro mercimonio et substantia mercis ex rusticana plebe inter negotiatores sunt, sortem negotiationis agnoscant, quos in exercendis agris ingenitum iam pridem studium non retinet, sed mercandis distrahendisque rebus institutum vitae et voluntatis implicuit. (*Dat. non. Feb. Mediolano Gratiano III et Equitio v.c. cons.: 374*).

CTh. 13.1.12 (*Idem AAA. ad Atticum pp.*) Nemo negotiator muneribus publicis eximatur exceptis his dumtaxat, qui innocenti industria fructus domesticos suis possessionibus innatos simpliciter vendunt, officiis et exactoribus pro his negotiatoribus adtinendis, quos excusatos subtractosve esse constiterit, in duplam quantitatem eius summae, quam illi inferre debuerant. (*Dat. III id. Mart. Mediolano Richomere et Clearcho cons.: 384*).

L'attività di vendita dei prodotti del terreno da parte di *coloni* e *rusticani* (e deve intendersi frutta, verdura, prodotti dell'orto, certamente anche un minimo di granaglie) non è certo l'attività principale del fondo, non è condotta professionalmente⁴⁴, riguarda i "frutti domestici" derivati da "innocente industria" e venduti "semplicemente" (CTh. 13.1.12). Dalle norme che ne trattano (si veda in particolare CTh. 13.1.3, una costitu-

⁴⁴ Talora si tratta addirittura di prodotti in certo qual modo "sottratti" al rendiconto nei confronti del proprietario del terreno (CTh. 13.1.3: *Rusticanos colonosque vestros ... si ea homines vestri ac rusticani etiam in vestris possessionibus commorantes distrabant, quae in his terris quas incolunt atque in eodem rure gignuntur*), e/o la cui vendita dipende più dal capriccio del compratore che dalla determinata intenzione del venditore, il quale *pro mercimonio et substantia mercis* non può dirsi "transitato" *ex rusticana plebe inter negotiatores* (CTh. 13.1.10.), ed al quale non può applicarsi la descrizione del *mercator* che si ricava da CTh. 13.1.10 *mercandis distrahendisque rebus institutum vitae et voluntatis implicuit*.

zione, il cui carattere generale si evidenzia dal fatto di essere indirizzata al senato), sembra di poter percepire la preoccupazione dei proprietari delle terre: evidentemente sono loro, in quanto proprietari, che temono di dover corrispondere l'imposta per l'attività negoziale dei loro *coloni* e *rusticani* (cui sono equiparati i *coloni rei privatae*, CTh. 13.1.10 e CTh. 13.1.8). Ma anche quando fossero gli stessi proprietari ad operare la vendita *proprio rure per se aut homines suos* dovranno essere considerati *non tam mercatorum loco* ma al contrario padroni capaci, operosi e intelligenti (così CTh. 13.1.6).

Un discorso a parte si deve fare per CTh. 13.1.13, l'unico fra i testi del titolo teodosiano dedicato alla *lustralis collatio* che risulta corredato dall'*interpretatio* alariciana:

CTh. 13.1.13 [=brev.13.1.1] (*Imppp. Grat., Valent. et Theodos. AAA. have Postumiane karissime nobis*)

Singuli quique, si per eos vernacula quaeque vendantur, functione auraria non teneantur; si vero emendi vendendive compendiis ultra citroque quaesitis familiaris rei amplitudo cumuletur, etsi militares sint, memoratae praestationi nectantur. (*Dat. VI id. Nov. Richomere et Clearcho coss.*)

INTERPRETATIO. si quicumque rem, quae ei nata est, aut quam non emit, vendat, ad solutionem aurariam minime teneatur. si vero emendi vendendique studio probabitur huc illucque discurrere, etiamsi militans est, ad solutionem teneatur aurariam.

La costituzione di Graziano Valentiniano e Teodosio, visibilmente una *epistula*, esonera dal pagamento dell'*auraria* la vendita di schiavi nati in casa: la motivazione è in tutta evidenza connessa all'assenza della professionalità, tanto è vero che – si aggiunge subito – se la vendita è solo un aspetto di un rapporto continuato, in cui la vendita tiene dietro ad un acquisto e innesca un sistema di ulteriore acquisto e vendita, pressoché professionale⁴⁵, non potrà valersi di deroghe e privilegi neppure un esponente della *militia*⁴⁶.

⁴⁵ Interessante l'uso dell'espressione suggestivamente evocativa *ultra citroque* (*si vero emendi vendendive compendiis ultra citroque quaesitis familiaris rei amplitudo cumuletur*) che l'*interpretatio* traspone in un *emendi vendendique studio probabitur huc illucque discurrere*.

⁴⁶ Che, com'è noto, godevano di varie immunità.

Un altro dato interessante da rilevare è la previsione di un “modus”, un tetto di attività mercatoria, indicizzato attraverso il guadagno/ricavo, oltre il quale il venditore potrà essere assoggettabile all'imposta come *negotiator*: il carattere “professionale” o meno dell'attività mercatoria viene valutato quantitativamente, considerando il numero delle singole negoziazioni e, in definitiva, l'ammontare di un profitto costante. In linea di massima rimane generico e si esprime con locuzioni che lasciano trasparire la esiguità economica e l'occasionalità non certo “professionale” della vendita, nello specifico; invece in CTh. 13.1.11 si esplicita chiaramente per i clerici, il cui “giro d'affari” non dovrà oltrepassare i 10 solidi per l'Italia e l'Illirico, i 15 solidi per le Gallie (*clerici tamen intra Illyricum et Italiam in denis solidis, intra Gallias in quinis denis solidis immunem usum conversationis exercent*).

Va poi rilevata in modo specifico una singolarità: che una delle costituzioni che Teodosio II aveva considerato illuminanti per trattare di un tema che Giustiniano reputa “*tollendo*” viene ripresa dallo stesso Giustiniano per essere impiegata, frammentata in due parti, sotto altro argomento. È il caso di CTh. 13.1.5, *Imp. Valentinianus et Valens AA. Secundo pp.*, che ritroviamo, con differente destinatario (in ambedue i casi *ad Iulianum comitem Orientis*), in parte in C. 1.4.1 e in parte in C. 4.63.1

Sotto il titolo C.1.4 *De episcopalis audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent*, che comprende nel totale trentun brani, e riguarda in generale la giurisdizione consentita ai vescovi⁴⁷, è riportata la prima parte del citato testo di Valentiniano e Valente:

⁴⁷ Per un quadro generale C.M.A. RINOLFI, *Episcopalis audientia e arbitrato*, in *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C.*, Parma 2010, p. 191 ss. E, in particolare per gli aspetti tecnici della competenza, M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989, p. 128 ss.; A. BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005, *passim*; F. PERGAMI, *Aequum iudicium e processo romano della tarda antichità*, in *Nuovi studi di diritto romano tardo antico*, Torino 2014, in part. p. 20 ss. Ivi ulteriore bibliografia.

CTh. 13.1.5 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. Secundo pp.*)

Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, si modo mercandi videantur exercere sollertiam et christianos, quibus verus est cultus, adiuuare pauperes et positos in necessitatibus volunt, potiorum quoque homines vel potiores ipsos, si tamen his mercandi cura est, ad necessitatem pensationis adhibeas, praesertim cum potiorum quisque aut miscere se negotiationi non debeat aut pensationem debeat, quod honestas postulat, primus agnoscere. (*Dat. XV kal. Mai. Constantinopoli divo Ioviano et Varroniano cons. : 364*).

C. 1.4.1 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Iulianum comitem Orientis*)

Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, ne commodum mercandi videantur excedere, christianos, quibus verus cultus est, adiuuare pauperes et positos in necessitate provideant (*D. XV k. Mai. Constantinopoli divo Ioviano et Varroniano cons. : 364*).

In C. 1.4.1 si legge l'esortazione ad aiutare i *pauperes* rivolta ai *negotiatores qui ad domum nostram pertinent* (come nella versione teodosiana anche ai *potiores* e ai *potiorum homines*) Difficile dare significato a quel *pertinere ad domum nostram* di certi *negotiatores*, con quel richiamo alla vera fede che pare (deve) accomunarli ai poveri cristiani. Si tratta, con ogni verisimiglianza, dell'attività negoziale svolta nell'ambito o a margine della corte imperiale, che in ogni modo deve avere particolare attenzione per le esigenze dei poveri⁴⁸.

Il contesto in cui si doveva inserire tale esortazione (seppure intuibile) è comunque svelato dall'inciso che svolge il ruolo di condizione in quel

⁴⁸ Spunti di particolare interesse sulla situazione della società "minore" in C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V secolo d.C.)*, Napoli 2006, in part. p. 157 ss., che prende in esame, con ampiezza di bibliografia, l'ambiente sociale della «*paupertas*» e gli interventi al riguardo, ponendo l'accento sulla funzione esercitata dal vescovo che costituisce «l'indirizzo pratico dell'azione caritativa». Sia attraverso la gestione del patrimonio ecclesiastico, sia nell'ospitalità concessa ai pellegrini, sia nella protezione offerta alle vedove e agli orfani, sia con le continue richieste di sgravi fiscali, sia nel far prevalere «il principio equitativo e la pietà religiosa sul rigore del diritto, rendendo, quindi, più umano il sistema» giudiziario attuato con l'*episcopalis audientia*, il rappresentante dell'autorità ecclesiastica si poneva in generale come «protettore, non solo dei *pauperes*, ma di tutti coloro che, trovandosi in condizioni economiche precarie, sono esposti al rischio di un progressivo impoverimento» (o più precisamente «nei confronti di tutti coloro che sono oppressi da qualsivoglia prepotenza e ingiustizia perpetrata ai loro danni»).

discorso: *ne modo mercandi videantur exercere*, una frase finale che viene a sostituirla una originaria condizionale riscontrabile nella versione teodosiana, *si modo mercandi videantur exercere*, e che in ultima analisi trasforma un discorso permissivo nei confronti dell'attività negoziale degli uomini *qui ad domum nostram pertinent* in una tranquilla presa d'atto delle loro *negotiationes*⁴⁹. La preoccupazione ugualmente espressa è comunque quella che impone un'attività "moderata", che non ecceda il "*modus*". Infine la collocazione di tale norma nell'ambito della *episcopalis audientia* si spiega con l'impegno a sovvenire alle necessità dei bisognosi che la chiesa primitiva aveva assunto come proprio.

La seconda parte di CTh. 13.1.5 si legge al titolo giustiniano C. 4.63 *De commerciis et mercatoribus*, opportunamente introdotta dalle stesse parole iniziali, *negotiores, si qui ad domum nostram pertinent*:

CTh. 13.1.5 (*Imp. Valentinianus et Valens AA. Secundo pp.*)

Negotiores, si qui ad domum nostram pertinent, si modo mercandi videantur exercere sollertiam et christianos, quibus verus est cultus, adiuvare pauperes et positos in necessitatibus volunt, **potiorum quoque homines vel potiores ipsos, si tamen his mercandi cura est, ad necessitatem pensationis adhibeas, praesertim cum potiorum quisque aut miscere se negotiationi non debeat aut pensationem debeat, quod honestas postulat, primus agnoscere** (*Dat. XV kal. Mai. Constantinopoli divo Ioviano et Varroniano cons. : 364.*)

CJ.4.63.1 (*Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Iulianum comitem Orientis*)

Negotiores, si qui ad domum nostram pertinent, potiorum quoque homines necessitatem debitam pensionum, ut honestas postulat, agnoscere moneantur, ut per cunctos, qui emolumenta negotiationibus captant, tolerabiles fiant agnoscendae devotionis effectus (*D. XV k. Mai. Constantinopoli divo Ioviano et Varroniano cons. : 364.*)

⁴⁹ Una qualche differenza va forse rilevata fra i destinatari della versione teodosiana (*negotiores, christianos, potiores e potiorum homines*) e quelli della versione giustiniana in cui l'assenza della congiuntiva "et" (*et christianos, quibus verus est cultus*) sembra porre il "*christiani*" non come indicazione di soggetti autonomi correlati ai *negotiores*, ma come aggettivazione dei *pauperes*. Sul testo si veda C. CORBO, *op. cit.*, p. 134 ss.

Si tratta anche in questo caso della prima costituzione di un titolo che comprende nel totale sei brani di argomento vario e generico intorno all'attività della mercatura: è il brano di apertura, in cui si vuole sottolineare come nemmeno i vassalli dei potenti o i *negotiatores* la cui attività si svolge a margine della corte possano sollecitare a proprio favore interventi di privilegio o di deroga alle norme, in quanto *per cunctos, qui emolumenta negotiationibus captant, tolerabiles fiant agnoscendae devotionis effectus*.

5. Le costituzioni greche del titolo giustiniano *de tollenda lustralis auri collatione*

A fronte delle ventuno costituzioni del titolo teodosiano *de lustrali collatione* il "corrispondente" giustiniano, C. 11.1, *de tollenda lustralis auri collatione*, presenta due (?) soli testi di una costituzione greca dell'imperatore Anastasio.

Come si è detto il titolo giustiniano sulla *collatio lustralis*, con quella sua rubrica⁵⁰, nasce – si deve ritenere – da motivazioni di conformità al modello teodosiano, di sistematica codicistica, e di opportunità politica.

Diverso discorso deve farsi per il suo contenuto. I due brani in lingua greca che lo compongono si presentano già a prima vista monchi e lacunosi, senza *inscriptio* (solo il primo riporta la mera indicazione della riferibilità del testo all'imperatore Anastasio) nè *subscriptio: sine die et consule* direbbero le costituzioni c.d. introduttive⁵¹.

E si consideri innanzi tutto il testo riportato sotto C. 11.1.1. La struttura sintattica delle frasi mi sembra suggerisca un qualche raffazzonamento più complesso di quello operato su C. 11.44(43).1.

Nel testo leggerei almeno almeno quattro differenti stralci:

Il primo. L'abolizione del *chrysargyron*, compresa la relativa eccezione. È espresso nelle parole già ricordate:

⁵⁰ Come quello *De gladiatoribus penitus tollendis*, di cui si è detto *supra*.

⁵¹ Mancanza che – è ben noto – non impedisce affatto di disporre il *vim obtinere* delle relative costituzioni sia nella cost. *Haec quae necessario*, al paragrafo 2, sia nella *Summa rei publicae*, al paragrafo 3 (in chiara contrapposizione con il *si qua posthac edicta sive constitutiones sine die et consule fuerint deprehensa, auctoritate careant* di CTh. 1.1.1): forse proprio la mancanza di quella precisazione temporale aveva determinato l'esclusione del testo anastasio dalla compilazione di Teodosio II.

Συνχωρεῖ πᾶσιν εἰς τέλειον τὴν συντέλειαν τὴν τοῦ χρυσαργύρου, ἐξηρημένων τῶν πόλεων ἢ κωμῶν τῶν λαβουσῶν τι κατὰ τελευταίαν βούλησιν ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο, ἤγουν ἐὰν ἀπὸ τοῦ δημοσίου δίδονται τι ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο.

Il secondo. Le modalità di riscossione dell'imposta tuttora esatta (presumibilmente, e ad una prima lettura, in rapporto alla menzionata eccezione):

Οἱ δὲ τὸ τέλος τοῦτο παρέχοντες ἄδειαν ἐχέτωσαν εἴτε ἐν Κωνσταντινουπόλει εἴτε ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καταβαλεῖν αὐτὸ εἴτε τὸν τέταρτον κατ'ἐνιαυτὸν εἴτε ὑπὲρ τετραετίαν, δίχα μέντοι ζημίας καὶ διαστροφῆς.

Il terzo. La previsione di una eventuale e residuale destinazione ad uso della città:

Εἰ δέ τι ἐκ περιτοῦ ἢ μετὰ τὸ τοιοῦτο τέλος, ἀναλίσκῃσθω εἰς ἀναγκαίας χρεῖας τῆς πόλεως, οἷον ἔργα ἢ σιτωνεῖαν ἢ φῶτα ἢ τὰ ὅμοια.

Il quarto. La sanzione prevista per l'inottemperanza:

Ἐκατὸν δὲ λίτρας ὀρίζει πρόστιμον τῇ σχολῇ τῶν παλατινῶν καὶ τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ τάξει καὶ τοῖς πολίταις, εἰ ταῦτα παραβαθεῖεν ποτε.

A questi si deve aggiungere (quinta frase) quello che, senza nè *inscriptio* nè *subscriptio*, compare come C. 11.1.2, un testo greco di poche righe, strettamente connesso ai precedenti: il rifiuto di esenzione fiscale per gli evergeti.

Μηδεὶς διαγραφῆσθω εἰς θεωρητικὰ ἢ ἄλλα τινὰ προφάσει τοῦ κουφισθῆναι τὴν συντέλειαν τοῦ χρυσαργύρου, ἐπεὶ ἡ προειρημένη ποινὴ ἐπικεῖσεται.

Dopo Roland Delmaire nel 1989⁵² solo più recentemente, nel 2012, con Paola De Crescentini⁵³ si è dato il dovuto risalto alla riserva espressamente prevista dalla disposizione imperiale che «dopo aver annunciato la soppressione del tributo, afferma che la misura abrogativa non si sarebbe dovuta applicare ad alcune città e ad alcuni villaggi che, in un certo qual modo, avevano ricevuto in precedenza un vantaggio da parte del fisco, in ordine al pagamento della *lustralis collatio* (ἐξηρημένων τῶν πόλεων ἢ κωμῶν τῶν λαβουσῶν τι κατὰ τελευταίαν πόλεων ἢ κωμῶν τῶν λαβουσῶν

⁵² Cfr. R. DELMAIRE, *op. cit.*, p. 354 ss., e in part. p. 371 ss.

⁵³ Cfr. P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 117 ss., e in part. p. 121.

τι κατὰ τελευταίαν βούλῃσιν ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο, ἤγουν ἐὰν ἀπὸ τοῦ δημοσίου δίδονταί τι ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο)».

L'autore francese ne ha offerto una possibile interpretazione affermando che il *chrysargyron* sarebbe rimasto in vigore in quelle città e in quei villaggi in cui già precedentemente e da tempo dei "benefattori" ("*des évèrgètes*")⁵⁴ si erano assunti l'onere di tali pagamenti, provvedendovi con donazioni o eredità mirate: «On peut cependant noter que, dans certaines villes, des évèrgètes en avait assuré le paiement par des legs et des fondarions même que, parfois, le cités avaient reçu des donations du fisc a cet effet: dans ces villes, le *chrysargyre* subsistera après 498 mais sera consacré aux besoins de la cité»⁵⁵. In tali comunità l'imperatore Anastasio avrebbe dunque mantenuto il *chrysargyron* trasformandolo però in imposta municipale: pertanto se prima gli introiti dell'imposta venivano corrisposti alle *Sacrae Largitiones*, ora dovevano essere impiegati per far fronte alle necessità di quelle stesse città che continuavano a pagarlo⁵⁶.

La De Crescentini dissente sia per quanto riguarda la diversa destinazione d'uso degli introiti dell'imposta ormai residuali, sia relativamente alla portata temporale dell'eccezione stabilita da Anastasio. Ritiene infatti l'autrice che, preso atto della generale abolizione disposta dall'imperatore e di quella sua precisata eccezione (ἐξῆρημένων ...), neppure relativamente a quest'ultima si possa dire che il *chrysargyron* abbia mutato natura e finalità, in quanto l'eccezione stessa dovrebbe considerarsi soltanto occasionale, e riguardare insomma soltanto i residui della riscossione dell'anno 498⁵⁷, sen-

⁵⁴ Cfr. P. LEPORÉ, "*Rei publicae polliceri*". *Un'indagine giuridico-epigrafica*, Milano 2005, *passim*. Sul tema dell'evergetismo per quello che qui interessa (e senza prendere in considerazione le contribuzioni dei privati per gli allestimenti di giochi e spettacoli, o per l'edilizia pubblica o votiva, ecc.) si veda l'ottimo studio di H. GALSTERER, condotto su un'ampia documentazione epigrafica, *Aspetti finanziari nel mondo antico: evergetismo e fiscalità nelle città romane*, in *Atti Acc. Rov. Agiati* 248, 1998, p. 75 ss.; ma anche, più generale, B. GOFFIN, *Evergetismus in Oberitalien*, Bonn 2002.

⁵⁵ *Op. cit.*, p. 371

⁵⁶ *Loc. cit.*, dove l'autore dice espressamente «Là ou subsiste, le *chrysargyre* devient donc recette municipal payée par des fonds propres affectées à cet usage et non plus par le contribuable destinée à la cité et non plus aux SL».

⁵⁷ Scrive (P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 124 s.): «... Anastasio ce ne dà la motivazione: il *chrysargyron* sarebbe stato riscosso ancora da quelle città e da quei villaggi che, in ordine al pagamento del tributo stesso, avessero già ricevuto dei vantaggi, vantaggi che ora, presumibilmente, erano tenuti a restituire [...] È plausibile pensare che [...] quelle realtà locali di cui parla Anastasio non fossero state escluse dal campo di applicazione del provvedimento in via permanente, ma solo ed esclusivamente in riferimento all'indizione del 498, e probabilmente per pareggiare le concessioni ricevute in precedenza dal fisco stesso in ordine al

za un'applicazione futura, e senza incidere quindi sulla natura del tributo da cui derivava. Se si fosse trattato di un'imposta duratura nel tempo e ormai destinata alle opere pubbliche di ambito cittadino, monumenti, strade, acquedotti, ecc. («travaux publics, distributions alimentaires, éclairages – un texte postérieur, CJ XI,1,2, interdit de les employer pour les spectacles», come dice Delmaire)⁵⁸, e che dovesse dunque ricadere sui cittadini, non si vede motivo perchè la sua riscossione – come prescrive espressamente e minuziosamente l'imperatore – dovesse avvenire, a scelta dei contribuenti, o a Costantinopoli, o, se preferivano, nelle province⁵⁹, oltre che secondo la procedura a suo tempo introdotta da Arcadio e Onorio⁶⁰, in rate annuali o in unica soluzione.

Si può aggiungere ulteriormente che, per quanto riguarda il cambiamento della destinazione d'uso degli introiti della *lustralis collatio*, la frase con cui l'Imperatore sembra destinarli ai bisogni delle città risulta condizionata al fatto che «qualcosa avanzi dal pagamento di questa imposta» (Εἰ δέ τι ἐκ περιττοῦ ἢ μετὰ τὸ τοιοῦτο τέλος): dove questo “avanzo”, questo

pagamento di quel tributo. [...] In definitiva la presunta eccezione introdotta dall'Imperatore si limitava a disporre che quelle località che erano in debito con il fisco relativamente al pagamento del *chrysargyron*, per effetto di concessioni o vantaggi ottenuti in precedenza, fossero tenute al versamento dell'importo dovuto per l'indizione del 498.

⁵⁸ R. DELMAIRE, *op. cit.*, p. 371.

⁵⁹ Scrive la DE CRESCENTINI (*loc. cit.*): «se il *chrysargyron* fosse rimasto in vigore, sia pure soltanto in alcune zone, come imposta municipale destinata a soddisfare quelle esigenze della città che normalmente erano sulle spalle dei curiali, non avrebbe avuto senso da parte dell'Imperatore dettare le regole per una sua riscossione».

⁶⁰ Amministrativamente la procedura per la riscossione dell'imposta era costruita a raggreria e passava attraverso le quattro fasi, usuali per la fiscalità antica, dell'*indictio* imperiale (con cui veniva fissata la somma dovuta all'erario), dell'editto del prefetto del pretorio (che provvedeva a ripartire la somma da riscuotere tra le varie province della sua prefettura e a trasmettere in provincia gli ordini relativi), dell'opera dei governatori provinciali (che a loro volta provvedevano a distribuire il tributo fra le singole città): erano poi le *curiae* delle città che di fatto dovevano provvedere, attraverso l'azione degli esattori locali, a riscuotere le quote dai singoli *negotiatores* sulla base dei registri delle *matriculae negotiatorum*, della cui tenuta e del cui aggiornamento erano responsabili. Nel corso del tempo diversi interventi imperiali hanno apportato talune modifiche al sistema di riscossione. Particolarmente interessanti da questo punto di vista sono due interventi imperiali. Sul finire del IV secolo, anno 399, è documentata la decisione di Arcadio ed Onorio di trasferire direttamente ai collegi dei *negotiatores* le responsabilità della riscossione fino ad allora addossate ai *curiales* (CTh. 13.1.15; cfr. J. KARAYANNOPULOS, *op. cit.*, p. 131). Nell'anno 410 Onorio e Teodosio, com'è riportato in CTh. 13.1.20, concessero che il pagamento del *chrysargyron* potesse essere effettuato ratealmente anzichè con un unico versamento. Su tutto si veda F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1967, p. 375 ss.; R. DELMAIRE, *op. cit.*, p. 367 ss.; P. DE CRESCENTINI, *op. cit.*, p. 88 ss.

“superfluo”, questa “eccedenza”, suggerisce un precedente impiego a titolo principale da cui calcolare l’avanzo stesso, nonché, per la parte versata come principale, una sostanziale identità di funzione⁶¹.

Di fronte alle due ipotesi di lettura, che, consentendo sull’abolizione totale dell’imposta salvo per l’accennata eccezione, divergono poi relativamente alla portata da attribuire a quest’ultima, a me sembra, sommessamente, che si possa fare qualche riflessione ulteriore, come innanzi tutto proprio quell’eccezione suggerisce.

A ben vedere la frase ἐξηρημένων τῶν πόλεων η κομῶν τῶν λαβουσῶν τι κατὰ βούλησιν ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο, ἤγουν ἐὰν ἀπὸ τοῦ δημοσίου δίδονται τι ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο, che la citata dottrina ha considerato unitariamente come indicativa di un’unica situazione oggetto della deroga, dovrebbe forse essere letta individuandovi due diverse circostanze, due ipotesi che risultano separate l’una dall’altra (e non unite per specificazione) dalla particella ἤγουν, alla quale attribuirei il significato disgiuntivo di “o forse”, che è pure attestato nelle fonti accanto a quello congiuntivo di “cioè”.

Invero non si è tenuto nel dovuto conto – riterrei – il fatto che, a ben considerare il testo di Anastasio pervenutoci attraverso il Codice giustiniano, l’eccezione disposta dall’imperatore assume due direzioni:

- dovranno continuare a pagare il tributo quelle comunità che hanno ricevuto lasciti o donazioni proprio a quel fine;
- dovranno continuare a pagare il tributo quelle comunità che già precedentemente hanno ottenuto in altro modo uno sgravio fiscale.

La prima delle due previsioni sembrerebbe suggerire un intervento derogativo solo temporaneo, occasionale. Invero, mi sembra difficile immaginare che altrimenti, dopo una costituzione di Anastasio che aboliva il *chrysargyron*, un qualche cittadino avrebbe potuto pensare di donare alla sua città una somma destinata al pagamento della gabella abolita: sarebbe assurdo che taluno potesse determinarsi ad un atto di liberalità di questo

⁶¹ Scrive: «La frase, con cui l’Imperatore sembra destinare gli introiti della *lustralis collatio* ai bisogni delle città, consiste infatti in un periodo ipotetico in cui l’imperativo contenuto nell’apodosi, ἀναλίσκῃσθω εἰς ἀναγκαίαν χρεῖαν τῆς πόλεως, οἷον ἔργα ἢ σιτωνείαν ἢ φῶτα ἢ τὰ ὅμοια era condizionato al verificarsi della circostanza espressa nella protasi, εἰ δέ τι ἐκ περιττοῦ ἢ μετὰ τὸ τοιοῦτο τέλος, e dunque “se qualcosa avanzi dal pagamento di questa imposta, sia utilizzato per far fronte alle spese della città”, vale a dire per l’esecuzione di opere pubbliche, per l’acquisto di frumento, per i lumi e per le terme. In altre parole andava utilizzato per far fronte alle spese della città, solo quella parte del gettito che eventualmente fosse avanzato dopo il pagamento del *chrysargyron*» (p. 124).

genere, e conseguentemente sarebbe assurdo che l'imperatore disponesse una deroga all'abolizione del *chrysargyron* per questo caso. Su tali basi la prevista eccezione verrebbe a restringere la sua portata solamente ai casi di disposizioni del passato in cui un soggetto avesse stabilito una rendita perpetua destinata al pagamento dell'imposta cittadina negli anni a venire.

Al proposito, e per anni precedenti il regno di Anastasio, l'archeologia ci trasmette qualche dato di particolare interesse. Il Delmaire cita – ma non li ricollega a questa ipotesi – due epigrafi significative: *CIL X*, 1256 = D. 6349, rinvenuta a Nola, databile alla prima metà del V secolo, in cui un Pollius Iulius Clementianus viene lodato come “*subventor civium necessitatis aurariae*”, e *CIL X* 5349, proveniente dalle zone del Liri e riferibile all'anno 408, in cui una lode viene indirizzata a M. Sentius Redemptus perché “*ab indictione auri argentique populum suum liberum reddidit*”⁶². A me sembra logico pensare che i due soggetti, Pollius Iulius Clementianus e M. Sentius Redemptus, per qualche loro motivo, per ostentazione di prestigio, come affermazione di uno status, come mezzo per la creazione di un consenso, per un privato rendimento di grazie (come potrebbe suggerire la denominazione/appellativo di “*Redemptus*”), ecc., abbiano provveduto personalmente al pagamento del *chrysargyron* (chiamato *auraria* nella parte occidentale dell'impero) per la loro rispettiva città, per i *cives* di Nola il primo, per il *populum suum* di Interamna il secondo. Ma non possiamo sapere se queste donazioni avessero una portata duratura.

In ogni caso il fatto che l'imperatore abbia previsto la donazione privata come motivo generale di deroga ci dice che poteva essere anche ipotesi non rara⁶³.

⁶² R. DELMAIRE, *op. cit.*, p. 371 nt. 51. Sulle due epigrafi cfr. A. SOFFREDI, *Il patronato in Italia alla luce delle iscrizioni latine*, in *Epigraphica* 18 (1956), p. 2; A.H.M. JONES (et al.), *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, Cambridge 1971 (ma 1975), pp. 260 ss.; V. LOMIENTO, *L'elogio delle virtù nelle iscrizioni onorarie della regio secunda Apulia et Calabria*, in *Studi Bitontini* 70 (2000), pp. 5 ss.; e in particolare in rapporto al *chrysargyron* E. SAVINO, *Campania tardoantica (284-604 d.C.)*, Parte 3, Bari 2005, p. 272 s.; e, critico, A. PARMA, *Universus numerus curiae Pollio Iulio Clementiano statuum conlocavit*, in *Quaderni Lupiensi* 5 (2015), pp. 103 s. e nt. 30 e 31.

⁶³ Sappiamo poi che era riconosciuta anche la possibilità di istituire fondazioni che avessero una loro proiezione nel futuro anche duratura come ci dimostra il caso del pesarese Tizio Valentino che in memoria del figlio morto aveva disposto una somma ingentissima da suddividersi per due iniziative ricorrenti nel futuro, la celebrazione di un banchetto ogni anno e l'allestimento di uno spettacolo ogni cinque (cfr. G. MENNELLA, G. CRESCI MARRONE, *Pisaurum I*, Pisa 1984, nr. 80 e 88); o la disposizione di Plinio il giovane ricordata in *ep.* 4.13, per contribuire a finanziare un istituto di insegnamento; o l'orga-

Per quanto riguarda la seconda previsione di deroga (cioè il mantenimento dell'imposta *auraria* a fronte di benefici fiscali ottenuti in precedenza) si è già detto come sia il Delmaire che la De Crescentini ricolleghino la frase che la prevede (ἐὰν ἀπὸ τοῦ δημοσίου δίδονται τι ὑπὲρ τοῦ συντελεῖν τοῦτο), e il conseguente vantaggio cittadino (che evidentemente è quello che motiva la deroga stabilita dall'imperatore), soltanto alle già citate donazioni, ai menzionati interventi dei privati in surroga dell'obbligo cittadino, considerando il tutto come un'ipotesi unica.

In realtà, a ben vedere, il testo sembra suggerire due ipotesi e situazioni diverse. Si può notare infatti come espressamente, ma in forma autonoma e separata, si richiami da un lato ad acquisizioni per atto di ultima volontà (τῶν λαβουσῶν τι κατὰ τελευταίαν βούλησιν), dall'altro ad atti di benevolenza pubblica (ἀπὸ τοῦ δημοσίου δίδονται τι), proponendo uno stacco fra l'una e gli altri, e riferendosi, due volte, e distintamente, alla conseguente azione del συντελεῖν.

Se, dunque, la prima ipotesi di deroga – lasciti e donazioni – può suggerire un'interpretazione limitativa circa l'intervento di deroga disposto da Anastasio, la seconda – che contempla benefici fiscali concessi dall'autorità pubblica – timidamente, lo può confermare, non potendosi presumere molto numerosi i benefici di tal genere.

In pratica le considerazioni fatte, che possono offrire qualche dettaglio di conoscenza al tema della disciplina dell'imposizione fiscale sui *negotiatores*, si rapportano senza difficoltà con il supposto carattere generale dell'abolizione del *chrysargyron*. Ma questa lettura, o per meglio dire gli ipotizzati effetti che questa lettura propone sono subito smentiti (o piuttosto ridimensionati) dal seguito del discorso che si legge nella disposizione greca di C. 11.1.1

Certamente infatti un grave disagio, per lo meno logico, comporta il raccordo fra la commentata prima frase del testo anastasio e il secondo assunto di C. 11.1.1, relativo alle modalità di riscossione dell'imposta: l'imperatore dice che coloro che pagheranno (lett. pagano) questa imposta

nizzazione ogni quattro anni di giochi e spettacoli come voluto da C. Giulio Demostene di Oinoanda (testimoniata dalla grande iscrizione pubblicata da M. WÖRRLE, *Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoandia*, München 1988: su cui anche E. DAL COVOLO, R. UGLIONE, *Chiesa e impero: da Augusto a Giustiniano*, Roma 2001, p. 110; L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae*, Milano 2006, p. 126 e poi 144).

hanno licenza di pagarla o a Costantinopoli, o in provincia, e dopo quattro anni o anche più, e senza danno o ulteriore accrescimento, sancendo così che la rateizzazione non determinerà l'obbligo di corrispondere degli interessi: Οἱ δὲ τὸ τέλος τοῦτο παρέχοντες ἄδειαν ἐχέτωσαν εἴτε ἐν Κωνσταντινουπόλει εἴτε ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καταβαλεῖν αὐτὸ εἴτε τὸν τέταρτον κατ'ἐνιαυτὸν εἴτε ὑπὲρ τετραετίαν, δίχα μέντοι ζημίας καὶ διαστροφῆς.

La De Crescentini rileva l'illogicità sicuramente antieconomica del pagamento "centralizzato", a Costantinopoli o in provincia, per un'imposta cittadina, gravante sui cittadini, e destinata alle esigenze cittadine; e da questo trae un suo convincimento contro la trasformazione dell'imposta stessa ipotizzata dal Delmaire.

Ma l'obiezione, invero, assume una portata anche più vasta: infatti si potrebbe ulteriormente aggiungere che se l'imposta fosse stata veramente e totalmente abolita, il disporre circa il suo pagamento, in particolare all'amministrazione centrale costantinopolitana, non avrebbe alcun senso sia in rapporto a quei residui destinati all'uso della città, sia, a maggior ragione, se si dovesse/volesse prescindere da essi. L'insistere dell'imperatore su quei luoghi e su quelle modalità di pagamento propri della pratica usuale del *chrysargyron* fa sospettare a buon conto che la vantata abolizione non ci sia stata, o che comunque non abbia affatto l'ampiezza che generalmente le si conferisce.

Il che troverebbe poi conferma nel seguito del discorso.

Come si accennava, infatti, la terza disposizione di C. 11.1.1 (che si vorrebbe sempre riferita soltanto alle riscossioni derogatorie) pone più direttamente il problema della destinazione dell'imposta e⁶⁴ della conservazione funzionale del suo gettito. Vi si parla di un'entrata fiscale complessiva che dovrebbe essere praticamente considerata, però, in rapporto a due scopi, uno scopo principale che è quello tradizionalmente riconosciuto per la *collatio lustralis*, e uno scopo sussidiario, residuale, eventuale, che riguarda l'"avanzo" (il περιττόν) a favore della città: dove il parlare di περιττόν appunto induce a pensare ad una collaudata "normalità" di esazione e di utilizzazione relativamente alla quota principale: Εἰ δέ τι ἐκ περιττοῦ ἢ μετὰ τὸ τοιοῦτο τέλος, ἀναλίσκῃσθω εἰς ἀναγκαίας χρείας τῆς πόλεως, οἷον ἔργα ἢ σιτωνείαν ἢ φῶτα ἢ τὰ ὅμοια.

⁶⁴ Unitamente alla precedente indicazione del luogo della riscossione presso l'amministrazione centrale di Costantinopoli (o in provincia).

Dando corpo ai dubbi che nascono da queste considerazioni, sembrerebbe di poter concludere che in realtà il *chrysargyron* sia stato mantenuto, e con la stessa natura, caratteristiche e finalità, comprese le modalità di riscossione; che l'abolizione disposta dall'imperatore Anastasio, ad onta della ostentazione di universalità che apparirebbe dalle parole imperiali, e ad onta delle attestazioni di lode sperticata provenienti dalle fonti monastiche (che risultano per lo meno ambigue)⁶⁵, abbia riguardato in realtà soltanto Edessa e il suo territorio.

Una conclusione di questo genere, che sovverte la convinzione ripetuta dell'abolizione della *lustralis collatio* almeno per le province orientali a partire da Anastasio, e che, consentendo sul mantenimento generale dell'imposta, limita l'intervento di abolizione imperiale ad un solo ambito territoriale e/o temporale, non esonera dal ricercare quale significato debba darsi a quella frase, εἰ δέ τι, che suona come concessione di una possibile entrata fiscale a favore delle città.

Invero la deliberazione imperiale prevede la possibilità che rispetto alle attese del gettito derivante dalla imposizione in oro e argento, calcolato – si deve presumere – a livello centrale su una città o un territorio, si verifichi un avanzo (τὸ περιττόν). Un errore degli esattori locali? calcoli inesatti? un accumulo più ampio da parte dell'esattore per timore di non essere in grado all'ultimo momento di rispettare le richieste centrali? mere estorsioni?

Se la situazione è giunta alla previsione legislativa, evidentemente non si era trattato di un episodio isolato, ma di casi verificatisi con qualche frequenza, casi in cui i funzionari addetti alla riscossione avevano esatto più di quanto avrebbero dovuto, casi in cui (a parte la responsabilità più o meno dolosa da considerare direttamente nei confronti del funzionario esattore – su cui si tornerà immediatamente) appare opportuno che l'amministrazione centrale intervenga a protezione della città o del territorio ingiustamente vessati.

Trova così giustificazione anche l'ultima frase di C. 11.1.1, Ἐκατὸν δὲ λίτρας ὀρίζει πρόστιμον τῆς σχολῆς τῶν παλατινῶν καὶ τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆς τάξεως καὶ τοῖς πολίταις, εἰ ταῦτα παραβαθεῖεν ποτε, quella in cui, per

⁶⁵ Le frasi entusiasticamente laudative di Evagrio, di Giosuè, di Prisciano, di Malala, di Cirillo, ecc., possono facilmente indurre in errore. Ricondotte ad una più concreta realtà potrebbero comunque attestare una concessione più ampia delle usuali: territoriale sempre, ma, per esempio, valevole su un territorio più vasto, o su categorie di contribuenti più generalizzate, o – come piuttosto riterrei – non limitata nel tempo: il che giustificherebbe appieno l'esultanza della città di Edessa, la quale solo avrebbe dovuto corrispondere ogni volta – ci dice Giosuè lo Stilita, *loc. cit.* – la somma di 140 libbre d'oro.

il caso di trasgressione, si prevede una sanzione che altrimenti non avrebbe significato, contro la *schola* dei *palatini*, contro gli incaricati di comando, contro la compagine di polizia addetta, finanche – e questo suona strano e incongruo nel testo di Anastasio⁶⁶ – contro i comuni cittadini.

A fronte di una netta abrogazione fiscale quale mai trasgressione potrebbe immaginarsi in particolare per la *σχολή τῶν παλατινῶν*, per gli *ἄρχοντες*, per la *τάξις*? difficile pensare che costoro avrebbero potuto ideare una riscossione fiscale assolutamente illegittima, relativa ad un tributo abolito così platealmente, mentre errori e/o soprusi all'ombra delle regolari indizioni si possono sempre facilmente immaginare⁶⁷.

A quella multa, nel suo ammontare, la *προειρημένη ποινή*, fa riferimento anche la frase che si legge, infine, in C. 11.1.2, che può ritenersi un altro stralcio della stessa costituzione di Anastasio. *Μηδεὶς διαγραφέσθω εἰς θεωρητικὰ ἢ ἄλλα τινὰ προφάσει τοῦ κουφισθῆναι τὴν συντέλειαν τοῦ χρυσαργύρου, ἐπεὶ ἡ προειρημένη ποινὴ ἐπικείσεται*: quella stessa pena pecuniaria è prevista per chi avanzasse pretese di esonero dal *chrysar-gyron* per il fatto di avere effettuato spese “evergetiche” per la città.

La disposizione si rapporta in particolare alla prima asserzione di C. 11.1.1, là dove, a margine della dichiarazione iniziale di abolizione, si prevedeva la continuazione del debito fiscale periodico quando la città, o il villaggio (*ἐξηρημένων τῶν πόλεων ἢ κωμῶν*) avesse beneficiato da parte di privati di un'eredità o di una donazione espressamente relative all'impegno tributario.

Perciò riterrei che anche questa precisazione si debba all'imperatore Anastasio e che i compilatori l'abbiano desunta dal suo testo, ancorchè non immediatamente in conseguenza con quanto riportato in precedenza. Infatti mentre la norma imperiale che dispone il mantenimento del debito fiscale per quei casi considera il debito complessivo, della *πόλις* o della *κώμη*, la frase che si legge in C. 11.1.2 riguarda il debito del singolo contribuente, quello la cui previsione, unitamente a quello degli altri contribuenti della sua e di altre categorie economiche, contribuisce a formare il debito complessivo.

Si può ben presumere che fra le disposizioni più generali e la precisazione particolare i commissari giustinianeî abbiano fatto cadere, con le loro forbici, qualche altra nota.

⁶⁶ Come si dirà dovrebbe/potrebbe trattarsi di aggiunta giustiniana.

⁶⁷ Il che è perfettamente in linea con quegli aspetti della politica fiscale di Anastasio (*supra*, nt. 1) circa la repressione di pratiche abusive delle province e delle prefetture.

6 In conclusione sulla *collatio lustralis tollenda*

Resta da fare un'ultima considerazione, brevissima, circa i rapporti fra il testo originale di Anastasio e la sua lettura ad opera dei compilatori giustiniani alla luce di quella rubrica altisonante, *de tollenda lustralis auri collatione*.

Come si è cercato di dimostrare la costituzione di Anastasio può essere letta – e a mio sommo avviso deve essere letta – come una delle varie espressioni di benignità fiscale, generalmente a carattere occasionale, cui l'imperatore indulgeva talora, in Oriente come in Occidente, su iniziativa personale, o, più spesso, a seguito di preghiere e sollecitazioni per lo più da parte delle autorità ecclesiastiche⁶⁸. Come tale essa avrebbe riguardato solo Edessa e il suo territorio, tutte le città minori e i villaggi del suo territorio, e tutte le categorie di contribuenti.

Si noti che la “voce” che racconta ha sempre e comunque la stessa origine: è la voce dei monasteri di Gaza, della cultura e della *pietas* religiosa che ha ispirato la missione pellegrina di supplica all'imperatore, e che ha centro in “quel quadrilatero cruciale che collega la Mesopotamia e il Golfo Persico col Mediterraneo, in un alternarsi di paesaggi fertili e deserto” in cui rientrano molte cittadine e villaggi importanti della storia di quei tempi⁶⁹.

Così si giustifica che la gran festa di popolo, la settimana intera di balli e canti e suoni per le strade e le piazze, sia attestata solo relativamente ad Edessa. Così si giustifica il “silenzio” degli altri territori, che evidentemente non sono interessati.

Così, al contempo, per l'ampiezza locale della disposizione, si vengono a giustificare quelle attestazioni di “universalità” (il $\pi\alpha\sigma\iota\nu\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\iota\omicron\nu$ del testo di Anastasio, il $\tau\eta\ \tau\omicron\sigma\alpha\acute{\upsilon}\tau\eta\ \kappa\alpha\iota\ \tau\eta\lambda\iota\kappa\acute{\alpha}\upsilon\tau\eta\ \tau\omicron\omega\nu\ \text{Ρ}\omega\mu\alpha\acute{\iota}\omega\nu\ \text{πολιτεία}\ \tau\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma\ \acute{\epsilon}\lambda\epsilon\epsilon\iota\nu\acute{\omicron}\nu$ di Evagrio, il “cet edit ne fut pas seulement publié à Edesse, il le fut encore dans toutes les villes soumises aux Romains” di Giosuè lo Stilita, ecc., che sono anche frutto di facili esagerazioni entusiastiche e dei confina-

⁶⁸ Così anche per le ipotesi cui fa cenno in Occidente per esempio Cassiodoro, su cui A.M. GIOMARO, *Negotiatores* cit.

⁶⁹ “Le località che delimitano tale quadrilatero sono Babilonia, Edessa, Antiochia e Gaza”. Così ebbe a scrivere Luciano CANFORA sul *Corriere* della sera del 5 maggio 2015 all'indomani della fatale conquista di Palmira da parte dell'Isis (*La storia passa per Palmira – Il sito conquistato dall'Isis era uno snodo fondamentale verso Babilonia, Edessa, Antiochia e Gaza – Al massimo del suo splendore, la città fu un faro di cultura ellenistica*).

menti di territorio mentali ben concepibili in tempi di non facili comunicazioni, ma che rappresentano una “universalità” comunque relativa.

Ma se questo era il testo di Anastasio, resta da chiedersi quale fosse la sua portata al tempo di Giustiniano.

Sul punto, da parte di Giustiniano e dei suoi commissari compilatori del “secondo” codice, si deve ipotizzare innanzi tutto una decisione di politica amministrativa, quella dell’abolizione, che comparativamente rispetto al codice teodosiano avrebbe suscitato un innegabile plauso all’indirizzo dell’imperatore del 534: e tale decisione poteva essere fatta palese fin dalla rubrica.

Secondariamente, non avendo materiale giustiniano al riguardo (e non ritenendo opportuno provvedervi con una costituzione estemporanea) si trattava di stralciare dalla costituzione di Anastasio le frasi più generalizzanti, sfrondandole dei possibili riferimenti ai dati dell’occasionalità⁷⁰.

La lettura del testo nel codice giustiniano soffre però di tutte le incongruenze cui si è accennato. Se ne può ipotizzare il tenore (e di conseguenza la disciplina stabilita ora da Giustiniano) nei seguenti termini:

- l’imposta originariamente creata e regolata a favore delle *sacrae largitiones* è ora davvero e totalmente abolita, ma continueranno a pagarla (ancora alle *sacrae largitiones*) le città che avranno per altre vie (private o pubbliche) diverse agevolazioni fiscali; e in tal caso la pagheranno secondo le modalità e i tempi della prassi consolidata;
- in linea generale, con opportuni aggiustamenti (che ne sfrondano l’ammontare: per questo si parlerebbe di τὸ περιττόν), l’imposta viene veicolata a favore delle città per le esigenze cittadine: rimane dubbio se comunque debba essere pagata centralmente, quasi che necessiti in ogni caso un controllo centrale (o, a livello centrale, la deduzione di un percento?);
- rimane la previsione della pena contro i contravventori, da intendersi come tali tutti quei pubblici funzionari e *militēs* che sono addetti al regolare funzionamento dell’amministrazione tributaria; ai quali forse, proprio l’interpretazione compilatoria aggiunge i semplici πολίται, in ragione della natura tutta cittadina che viene ad assumere la nuova imposta (o l’imposta trasformata) che sollecita più personalmente, se possibile, la responsabilità del singolo;
- e ancora, e infine, i privati contribuenti non potranno vantare di aver

⁷⁰ Come già era avvenuto per la costituzione costantiniana utilizzata nel titolo *de gladiatoribus penitus tollendis* (C. 11.44.1).

già contribuito alle esigenze della città opponendo eventuali azioni di evergetismo.

Una diversa luce potrebbe così derivare alla lettura di due interessanti documenti, la cui correlazione fra loro e con il *chrysargyron* è stata variamente discussa in dottrina⁷¹.

Si tratta, in un primo caso, del papiro viennese CPR IX 44, datato dall'editore alla prima metà del settimo secolo, che riporta una lista di nomi correlati a delle cifre [... (καὶ) διαστολέως κ(εράτ)ια ...], e interpretato come un elenco fiscale, dei contribuenti del villaggio di Senilais.

E si tratta, ancora, nel secondo caso, del manoscritto 1079 del British Museum che in una pagina del testo greco propone per lo stesso villaggio un analogo elenco di nomi (ma non gli stessi) correlati con delle cifre, e scritti in parte dalla stessa mano che ha vergato CPR IX 44⁷². Il riferimento al *chrysargyron* rappresentato dalle tre parole abbreviate che seguono ciascun nome (dove in particolare χρυσαρ starebbe appunto per χρυσάργυρον), è stato negato: sia in ragione del fatto che tale imposta avrebbe dovuto essere stata abolita da Anastasio nel 498 mentre i documenti in esame si collocherebbero fra il 628/29 e il 641 d.C., sia in ragione della qualificazione di taluni di quei soggetti come contadini, [(καὶ) τῶ(ν) ω(ν) γεωργῶ(ν)], quando, come si è visto, il riferimento dell'imposta anche agli "uomini dei campi"

⁷¹ Cfr. J. HALDON, W. BRANDES, *Towns, tax and transformation: state, cities and their hinterlands in the east Roman world, c. 500-800*, in G.P. BROGIOLO, N. GAUTHIER, N. CHRISTIE (a cura di), *Towns and Their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Leiden-Boston-Köln 2000, p. 160; W. BRANDES, *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert*, Frankfurt a/M 2002, p. 23; S. COSENTINO, *Politica e fiscalità nell'Italia bizantina*, in *Le città italiane tra la tarda antichità e l'alto Medioevo*, Firenze 2006, p. 37 ss.

⁷² Si veda L.S.B. MACCOULL, *BM 1079, CPR IX 44, and the chrysargyron*, in *ZPE* 100 (1994), p. 139 ss. Nel retro le dichiarazioni giurate del *protokometes* del villaggio circa la completezza e regolarità della riscossione effettuata, che la studiosa riporta nella versione inglese seguente: (a) "I, Philotheos the ape (village headman, protokometes), son of the late Houri, the man from Tjinela, swear by God Almighty and the well-being of Amr not to have left out any man in our whole village from fourteen years (up) but to have accounted for him to your lordship. — I, Ioustos, the komogrammateus (saH ntime, village scribe), swear by God Almighty and the well-being of Amr not to have left out any man in our whole village but to have accounted for him to your lordship." e (b) "I, Philotheos, together with Esaias, the apes, and together with Apaters the priest, the men from the village of Tjinela, we write, swearing by the name of God and the well-being of Amr not to have left out any man in our village from fourteen years on; if you produce any we have left behind we will put them in our house. — Sign of Philotheos the protokometes, he agrees. — Sign of Esaias, he agrees. — Apaters, the humble priest, I agree".

non è fondamentale da escludere, in rapporto alla loro produttività e al mercato che ne poteva derivare; sia, infine per il fatto che vi si parli di κεράτια, termine che dovrebbe alludere ad una tassa ordinariamente pagata in natura mentre nel quarto e quinto secolo il *chrysargyron* era regolarmente pagato in denaro⁷³.

Quando poi, nonostante la costituzione anastasiana del 498, e nonostante la rubrica giustiniana C. 11.1, è stata pur ammessa la correlazione di questi documenti con l'imposta d'oro e argento, si è dovuto pensare ad una "re-introduzione", che sarebbe stata voluta dall'imperatore Eraclio (575-641), vuoi per finanziare le sue campagne militari contro i Persiani⁷⁴, vuoi come espediente estemporaneo per far fronte ad un periodo di crisi finanziaria particolarmente grave per l'Egitto⁷⁵.

Tornando dunque a quella rubrica giustiniana, *de tollenda lustralis auri collatione*, e alla sua formulazione nell'anno 534, c'è da chiedersi: si tratta di plauso celebrativo *de praeterito* o ancora soltanto di laudabile impegno programmatico?

⁷³ Senza considerare, però, che fra i significati di κεράτια c'è anche quello di *siliqua*, e un accenno all'imposizione in *siliquae* si è fatto *supra*, alla nt. 7. E senza considerare che, comunque, anche a voler intendere κεράτια come versamento in natura, la riscossione in CPR IX 44 dovrebbe apparire per lo meno mista: ... καὶ διαστολῆως κεράτια ... νομίματος (ο νόμισμα) ... ; ovvero ... καὶ πάκτου κεράτια ... νομίματος ...

⁷⁴ Così MACCOULL, *op. cit.*

⁷⁵ Così J. HALDON, W. BRANDES, *loc. cit.*